

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la Consulta si è pronunciata in questi giorni circa l'autonomia finanziaria della Regione Sicilia;

con sentenza n. 429 del 1996, è stato accolto il ricorso della Regione Sicilia contro la nota indirizzata dal Ministero delle finanze alle direzioni regionali delle entrate;

in sostanza, non spetta più allo Stato il 50 per cento dei proventi delle tasse sulla partita Iva riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana;

la nota era ritenuta lesiva delle competenze regionali, in quanto in contrasto con l'articolo 36 dello Statuto Speciale e con l'articolo 2 delle relative norme di attuazione in base alle quali spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato;

questa novità, che legittimerebbe l'attribuzione dell'entrata allo Stato, non si presenta nel caso della tassa sulla partita Iva che, dovendo essere versata tramite delega alle banche, per le operazioni effettuate in Sicilia, doveva essere direttamente versata da queste ultime per il 50 per cento delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e per la restante parte all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

la Consulta ha dunque annullato la nota del Ministero delle finanze nella parte

riguardante la regione siciliana e in relazione alle tasse sulla partita Iva;

la Corte ha poi affermato che l'articolo 3 « nell'apportare modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative ha inserito una clausola generale di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono applicabili alle regioni a Statuto Speciale in quanto non contrastanti con le relative norme di attuazione » —:

come abbia reagito il ministero delle finanze a tale decisione;

se ritenga equo, nei confronti dei contribuenti del Nord Italia, che il 50 per cento del denaro proveniente da tasse e tributi della Regione Sicilia possa continuare a circolare nell'ambito del territorio siciliano, mentre quello delle regioni settentrionali debba essere sottomesso al comando, categorico, di versare tasse e tributi nelle casse di Roma;

se non ritenga un'ingiustizia politica, amministrativa, nonché tributaria, che la Regione Sicilia possa godere di contributi dello Stato, ma che allo stesso tempo possa anche negare allo Stato stesso quanto dovuto trincerandosi con la scusa dello statuto speciale. (4-07876)

APOLLONI. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

circa diciassettemila impiegati nei palazzi dell'amministrazione pubblica siciliana, a cui va aggiunta la maggioranza dei dipendenti degli altri enti regionali, vivono nel migliore dei « mondi » pensionistici possibile;

le norme regionali siciliane prevedono infatti che i lavoratori dei vari enti dell'isola possano ottenere gli assegni d'anzianità dopo venticinque anni di servizio, per gli uomini, o venti per le donne. Accade dunque che i dipendenti della regione Sicilia possano andare in pensione a trentotto anni;

questo è in sostanza il motivo per il quale la Corte dei conti ha bloccato le quiescenze, chiedendo l'intervento della Consulta;

tale situazione ha di conseguenza sconvolto l'intero sistema previdenziale siciliano;

il vero colpo ai conti regionali è giunto dall'inesistenza di un fondo previdenziale;

in pratica, dopo la decisione di abolire il fondo di quiescenza, le pensioni vengono pagate con i soldi del bilancio interno e, in alcune occasioni la regione accende mutui per far fronte alle necessità di bilancio;

la Corte costituzionale si è tra l'altro pronunciata alcuni mesi fa circa l'autonomia finanziaria della regione siciliana;

con la sentenza n. 429 del 1996, è stato accolto il ricorso della regione siciliana contro la nota indirizzata dal ministero delle finanze alle direzioni regionali delle entrate;

in sostanza, non spetta più allo Stato il 50 per cento dei proventi delle tasse sulla partita Iva riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana —:

quale sia il giudizio, a tale riguardo, del Ministro interrogato;

se intendano sottostare ancora per molto a quella che appare all'interrogante come la « dittatura » della regione Sicilia;

se non ritengano scandaloso il fatto che i dipendenti della regione siciliana possano andare in pensione a trentotto anni;

se ritenga equo, nei confronti dei lavoratori del Nord Italia, che il 50 per cento del denaro proveniente da tasse e tributi della regione siciliana possa continuare a circolare nell'ambito del territorio siciliano, mentre quello delle regioni settentrionali debba essere sottomesso al comando, categorico, di versare tasse e tributi nelle casse dell'erario;

se non ritengano tale situazione un'ingiustizia politica, amministrativa, nonché tributaria, che la regione siciliana possa godere di contributi dello Stato, ma che, allo stesso tempo possa anche negare allo Stato stesso quanto dovuto, trincerandosi con la « scusa » dello statuto speciale.
(4-10798)

RISPOSTA. — Con le interrogazioni cui si risponde la S.V. Onorevole, premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 429 del 1996 ha accolto il ricorso della regione Sicilia contro la nota (n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996) del Ministero delle finanze con la quale si dava istruzione ai concessionari della Riscossione di versare allo Stato il 50 per cento dell'importo della tassa sulla partita IVA riscossa nel territorio siciliano in quanto in contrasto con l'articolo 36 dello Statuto della regione Sicilia e con l'articolo 2 delle relative norme di attuazione. chiede chiarimenti in merito alla equità di tale differenziato trattamento, nonché in ordine ad alcune questioni connesse alla particolare situazione della Sicilia come regione a statuto speciale.

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che l'articolo 36 dello Statuto della regione Sicilia e l'articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074) prevedono che spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime ».

Alla luce delle predette disposizioni la questione esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 429 del 1996 si è posta per le tasse sulle concessioni governative disciplinate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995), all'articolo 3, commi 138 e seguenti.

La Corte Costituzionale, con riferimento a tali disposizioni ha rilevato che la legge n. 549 del 1995 non ha aumentato l'im-

porto della tassa di concessione governativa sulla partita IVA; pertanto, nel caso di specie, non trova applicazione la riserva all'Erario in quanto non sussiste la novità dell'entrata relativamente a tale tributo.

La riserva all'Erario nella misura del 50 per cento è stata invece ritenuta legittima per le altre tasse sulle concessioni governative il cui importo è stato raddoppiato dalla predetta legge n. 549 del 1995.

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria ha dato attuazione alla predetta pronuncia della Corte Costituzionale che ha fornito una corretta interpretazione delle disposizioni di cui trattasi.

Si osserva, in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, è stata, tra l'altro, abolita la predetta tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA.

Per quel che attiene, invece, alla lamentata diversità di disciplina tra regioni del Paese nella distribuzione del gettito tributario, è appena il caso di rilevare che, come è noto, la Sicilia, assieme ad altre regioni che geograficamente si collocano anche nel nord d'Italia, è regione a statuto speciale.

Gli statuti di tali regioni, approvati con legge costituzionale, contengono disposizioni che nella gerarchia delle fonti normative si pongono al di sopra delle leggi ordinarie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APOLLONI. — Ai Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

già condannato a più di vent'anni di carcere, per quattro dei quali è intervenuta sentenza di condanna definitiva, l'ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi è ora il protagonista principale di un rinvio a giudizio per evasione fiscale, cui è stato dato rilievo da vari organi di stampa (tra cui il quotidiano *Il Giornale*) di Vicenza, del settembre 1997;

quest'ultimo avrebbe, secondo il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio e il pubblico ministero Antonio Lamanna, omesso il versamento di un miliardo e mezzo di lire al fisco tra il 1990 e il 1992;

la cifra è stata calcolata dalla guardia di finanza incrociando le dichiarazioni dei redditi presentate da Craxi con i risultati delle indagini del *pool* « mani pulite »;

non è stata tuttavia calcolata l'intera mole delle tangenti che il *pool* ha attribuito a Craxi, bensì solo la parte che lo stesso Craxi avrebbe trasferito all'estero senza indicarla nell'apposita voce del modello 740 —:

quali siano i criteri secondo i quali la guardia di finanza ha provveduto a calcolare la somma per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio per evasione fiscale, e per quali motivi in particolare la stessa guardia di finanza ha considerato solo il patrimonio che Craxi avrebbe trasferito all'estero, senza prendere in considerazione l'intera mole delle tangenti che l'autorità giudiziaria ha già da tempo attribuito allo stesso Craxi. (4-12804)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, relativamente al rinvio a giudizio per evasione fiscale dell'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, ha chiesto di conoscere i criteri sulla base dei quali la Guardia di Finanza abbia calcolato la somma per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio nonché per quali motivi non sia stata presa in considerazione l'intera mole delle tangenti che l'autorità giudiziaria ordinaria « ha già da tempo attribuito a Craxi ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che nell'ambito dell'attività finalizzata all'individuazione di violazioni connesse alle illecite transazioni finanziarie accertate nel contesto dei procedimenti penali legati al fenomeno di « tangentopoli », sono stati esaminati gli atti processuali relativi al procedimento penale 9811/93 RGNR instaurato dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano.

Detta attività ha consentito al competente reparto territoriale di procedere alla contestazione, a carico di taluni soggetti, di violazioni alla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali all'estero e degli investimenti ivi detenuti, nonché alla legge 5 luglio 1991, n. 197, contenente disposizioni limitative della circolazione di denaro e di titoli di credito al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Nell'ambito di tale attività è stata esaminata la posizione di Bettino Craxi.

In particolare, è stato constatato che Troielli Gianfranco e Ruju Agostino, noti fiduciari di Craxi, hanno gestito, per conto di quest'ultimo, numerosi conti correnti accesi presso istituti di credito esteri, così come risulta dalle dichiarazioni riportate negli atti processuali dallo stesso Ruju Agostino. Dalla documentazione fornita da quest'ultimo, il competente reparto della Guardia di Finanza ha potuto quantificare l'entità delle movimentazioni effettuate su tali conti e, quindi, calcolare l'ammontare dei loro saldi al termine di ciascun periodo d'imposta, con conseguente verifica delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti di cui trattasi ed applicazione delle sanzioni previste dalla citata legge n. 227 per la mancata dichiarazione, nell'apposito quadro « W » delle transazioni in parola.

Per quanto concerne la redditività delle somme investite all'estero, il Comando Generale ha precisato che essendo stato individuato nel sig. Craxi Benedetto l'effettivo beneficiario dei conti e l'unica persona legittimata alla percezione dei frutti maturati su di essi, è stata applicata la presunzione iuris tantum di fruttuosità sulle somme detenute all'estero, stabilita dall'articolo 6 della predetta legge n. 227 del 1990 ed è stata, pertanto, contestata l'omessa dichiarazione di redditi di capitale percepiti all'estero relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992.

Tale norma prevede, infatti, che le somme in danaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultano dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, « fruttiferi

in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia, nel relativo periodo d'imposta ».

A seguito dei rilievi mossi in tal senso in sede amministrativa, il Nucleo regionale di polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in data 13.3.1997, ha redatto comunicazione di notizia di reato alla Autorità giudiziaria per la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c, della legge 7 agosto 1982, n. 516, (cosiddetta « Manette agli evasori »).

Il predetto Comando Generale ha, infine, comunicato che le indagini di cui trattasi proseguono sulla base delle notizie d'interesse fiscale di volta in volta acquisite.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

dal 10 novembre 1997 sono in circolazione le nuove mille lire metalliche;

il retro della moneta, in un'ottica europeista, effigia alcuni Stati europei, con il macroscopico errore però di evidenziarne quei confini che i trattati internazionali mirano ad eliminare;

sul dritto della moneta compare il volto ben poco muliebre dell'Italia che risulta, anche agli occhi di un modesto numismatico come il sottoscritto, la più brutta effigie femminile d'europea dal 1800 in poi, compresa la famosa cento lire (grande) che, ancora in circolazione, ricorda ai meno giovani il grande centrali dell'Inter Boninsegna —:

se non si ritenga opportuno per le succitate motivazioni predisporre il ritiro delle mille lire;

quale sia stato il compenso del « caricaturista », quali siano stati i criteri che hanno portato alla sua scelta e le persone che l'hanno sostenuta e se non si ritenga opportuno l'intervento dell'avvocatura dello Stato per i danni dell'immagine del Paese e dell'Europa arrecati da tale operazione. (4-13796)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispone i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1000, dopo la scelta del tema « l'Italia verso l'Europa », si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'Erario in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in seguito alla delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, è attualmente in fase di completa revisione l'organizzazione e la distribuzione degli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale;

in particolare, oggetto dell'attuale iniziativa legislativa è proprio la soppressione

delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, dal momento che la riorganizzazione è diretta ad introdurre la figura del giudice unico di primo grado, in sostituzione del pretore;

in questo caso, è facoltà del ministero di grazia e giustizia istituire — laddove erano presenti sezioni distaccate di pretura — sezioni distaccate di tribunale (in funzione di giudice unico), in base a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, delle difficoltà dei collegamenti, nonché dell'indice di contenzioso sia civile che penale;

alla luce di tali disposizioni, la sezione distaccata della pretura di Bologna esistente a Porretta Terme è destinata alla soppressione, e sembrerebbe che la stessa non venga tramutata in sezione distaccata di tribunale;

è innegabile che la soppressione degli uffici giudiziari attualmente esistenti a Porretta Terme, ed al servizio della media ed alta valle del Reno (oltre ai comuni di San benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli), priverebbe gli abitanti di tali zone di un utilissimo servizio pubblico, con particolare riferimento a coloro che risiedono in località particolarmente disagiate, a causa della distanza dalla città di Bologna e delle peculiari condizioni del territorio montano;

a ciò si aggiunga che il ministero di grazia e giustizia ha appena ultimato la costruzione di una nuova sede per la sezione distaccata di Porretta Terme, costata alle casse statali oltre sette miliardi di lire;

si consideri, inoltre che la legge n. 97 del 1994 recante « Nuove disposizioni per le zone montane » prevede, come propria specifica finalità, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane: (articolo 1: « la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale »), intervenendo con « azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della

montagna» (articolo 4): sotto il profilo sociale, tali azioni si esplicano « mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività » (articolo 4, lettera c);

è evidente, allo stato, come la disposta soppressione dell'ufficio giudiziario più importante dell'intera valle del Reno, media ed alta, contrasti inequivocabilmente con la natura peculiare ed anche eccezionale dell'intero territorio montano e pedemontano, per il quale appunto è stata prevista una apposita legge;

inoltre, lo stesso articolo 22 della citata legge n. 97 del 1994 stabilisce che « gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane »; a *fortiori*, tale onere di previa consultazione deve ritenersi sussistente anche in caso di soppressione di uffici statali presenti nei territori montani, salvo stravolgere (e violare) la finalità per le quali è stata prevista una legislazione specifica per la montagna;

la comunità montana dell'alta e media valle del Reno è composta da territori che sarebbero inevitabilmente danneggiati da una simile scelta legislativa —

quale sia il suo orientamento in merito, e se non ritenga necessario rispettare, anche per quanto riguarda l'istituzione del giudice unico di primo grado, la normativa nazionale sulla montagna (legge 31 gennaio 1994, n. 97), con conseguenze mutamento — previa inclusione, relativamente alla competenza territoriale, degli altri comuni facenti parte della comunità montana — della sezione distaccata di pretura sita in Porretta Terme, in sezione distaccata di tribunale, a prescindere da limiti e criteri numerici, stante la natura eccezionale (per espressa previsione del legislatore) del territorio montano. (4-13848)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinata dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per

kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introdu-

zione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Porretta Terme, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire la stessa Porretta quale sede distaccata del Tribunale di Modena.

Infatti — come si afferma nella relazione allo schema di decreto legislativo — alla luce

delle previsioni normative sulle zone disagiate montane, ma soprattutto grazie all'acquisizione delle istanze, recepite durante le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico del Ministero, delle Comunità montane e di alcune Amministrazioni locali, che si sono dichiarate disponibili a ricondursi alla competenza funzionale della sezione di Porretta, è stato possibile proporre in questa sede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale; il nuovo territorio di competenza, infatti, ha consentito di superare il limite di 60.000 abitanti e di formulare una proiezione adeguata di indice di carico.

Va sottolineato come questo soddisfacente risultato sia stato frutto di accordi spontanei tra enti territoriali, che hanno prospettato al Comitato tecnico una soluzione praticabile e rispettosa dei parametri che erano stati indicati in via generale, consentendo quindi che le esigenze di razionalizzazione della geografia giudiziaria andassero di pari passo con la volontà dei cittadini, espressa dai rappresentanti degli enti esponenziali interessati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

da alcuni anni sono cominciati a circolare in Italia assegni tratti su conti correnti di corrispondenza relativi a banche o agenzie totalmente inesistenti, che, presentati all'incasso, risultano, ovviamente, impagabili con conseguenti spese bancarie e di protesto a carico delle « vittime » delle innumerevoli truffe attuate attraverso l'uso di tali assegni;

non risulta che, allo stato, il sistema bancario italiano abbia predisposto — a tutela dell'interesse diffuso dagli utenti bancari, oltre che del sistema bancario stesso — un'adeguata pubblicizzazione (ad esempio con cartelli esposti all'interno delle agenzie e con comunicati-stampa di aggiornamento per comunicare via via i nomi delle nuove « banche virtuali ») dei

nomi delle banche e delle agenzie inesistenti, di cui circolano attivamente gli assegni, che attualmente (salvo aggiornamenti) sono le seguenti:

Banca Adriatica s.a.r.l. — agenzia 2 di Sant'Arcangelo — Rimini; Banca cattolica trevigiana s.a.r.l. — agenzia di Treviso; Banca popolare cooperativa di San Severo — Foggia; Banca italiana sede centrale — Via Milano, 19, Roma — agenzia di Firenze, via Torino, 4; Banco cattolico pisano s.a.r.l. — agenzia 1 — Pisa; Cassa di risparmio di Monza; Credito agrario ferrarese s.a.r.l. — agenzia di Codigoro — Ferrara; Credito fiduciario — agenzia 5 di Milano — agenzia 5 di Roma; Banca popolare di Torino; Credito Regionale Lombardo — agenzia 5 di Milano; Latina Banca Dati Coop. s.r.l. — sede di Latina — Corso Matteotti; Banca di Ceppetello — Tagliacozzo —

quali urgenti misure si intenda adottare per notiziare tempestivamente e diffusamente gli utenti bancari, in modo tale che possano essere informati dell'esistenza e del nome delle « banche virtuali », ma non virtuose, i cui assegni sono certamente irregolari e scoperti. (4-05951)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare iniziative per combattere il fenomeno degli assegni tratti su banche inesistenti.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha provveduto, sin dal 1990, a sensibilizzare il sistema bancario sulla necessità di prestare la massima cura nella negoziazione degli assegni.

Sin dal 1994 l'ABI è stata informata, affinché adottasse le relative iniziative nei confronti del sistema creditizio, di ogni fenomeno di diffusione di titoli o strumenti finanziari di soggetti abusivi o del tutto inesistenti, nonché di eventuali altre ipotesi di fatti illeciti a danno di enti creditizi.

Si precisa, infine, che la Banca d'Italia presta sempre la propria collaborazione alle Autorità di polizia, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti di carattere tecnico in ordine alle eventuali anomalie riscontrate ed inoltre, fornisce, su richiesta, in-

formazioni all'utenza sull'albo delle banche con le quali l'utenza stessa si trova ad operare.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *La Schedina* sul numero 43 del 10 giugno 1997 ha denunciato che la partita « Rieti-Pomezia », inserita nel concorso *Totogol* dell'1 giugno 1997, è stata sospesa al novantatreesimo minuto per espulsione di cinque giocatori del Pomezia (l'ultimo espulso di nome Bianchi), invece sul referto arbitrale è stato scritto che la partita si è conclusa regolarmente e che l'espulsione di Bianchi è avvenuta a partita terminata e per proteste;

a norma di regolamento, al verificarsi della quinta espulsione di giocatori appartenenti alla stessa squadra, l'arbitro deve sospendere la partita;

dalle telecronache registrate (Rete Oro-Videolazio-RTR Rieti) della partita si evince che l'espulsione del giocatore Bianchi del Pomezia è avvenuta per un fallo di giuoco, quindi, non corrisponde quanto è stato scritto dall'arbitro sul referto;

dagli articoli 2 e 7 del regolamento del *Totogol*, scaturisce che la partita sospesa acquisisce lo stesso punteggio del primo incontro inserito nel pronostico che nell'occasione era Bologna-Inter = 2-2, ne consegue che la partita Rieti-Pomezia acquisiva lo stesso punteggio, per cui doveva entrare nella combinazione vincente della schedina *Totogol* del 1° giugno 1997 —:

se intendano attivarsi perché sia evidenziato il vero svolgimento dei fatti e, di conseguenza siano dichiarati i veri vincitori del concorso in questione;

poiché la vicenda, ad avviso degli interroganti, potrebbe presupporre fattispecie di carattere penali per i reati di truffa, falso ed altro, e risultando agli stessi che la competente procura della Repubblica di Roma sia stata già allertata in merito da una notizia di reato, se siano state avviate indagini e a che punto eventualmente esse siano;

se e quali eventuali altre iniziative si intendano adottare in merito al danno subito dai veri vincitori di oltre un miliardo e mezzo di lire. (4-11116)

RISPOSTA. — *In relazione alla controversa vicenda concernente il risultato della partita Rieti-Pomezia, valevole per il concorso Totogol N. 42 del 10 giugno '97, sono stati interessati il CONI, il Ministero dell'interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze ed il Ministero di Grazia e Giustizia.*

Al riguardo, si fa presente quanto segue. Il CONI ha comunicato che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha ritenuto valido e regolare l'incontro di calcio Rieti Pomezia, conclusosi con il risultato di 1 a 0 a favore del Rieti, secondo quanto è risultato dal referto arbitrale.

Poiché per i regolamenti vigenti unica fonte di documentazione e prova è quella proveniente dagli ufficiali di gara, la combinazione vincente del concorso Totogol N. 42 dello giugno '97 è stata redatta tenendo conto del risultato ufficiale dell'incontro.

Lo stesso referto arbitrale non contiene menzione dell'espulsione di un quinto giocatore dell'US Pomezia che sembra aver determinato le proteste della società pontina.

Il reclamo della Società Pomezia Calcio, per presunto errore tecnico arbitrale, avverso l'omologazione della gara ed il successivo appello alla C.A.F. sono stati rigettati e dichiarati inammissibili.

Il Ministero dell'interno ha fatto presente di non disporre di elementi in merito.

Il Ministero della Difesa ha trasmesso una nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella quale si comunica che la vicenda è all'attenzione della competente

Autorità giudiziaria ed è, pertanto, coperta dal segreto d'indagine.

Il Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Entrate ha fatto riferimento a quanto è stato fatto presente dal CONI.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha informato, in relazione alla vicenda di cui trattasi, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha instaurato procedimento penale per il reato di cui all'articolo 479 c.p., in fase di indagini preliminari.

Il Ministro delegato per lo sport e lo spettacolo: Valter Veltroni.

CASTELLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dai docenti trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

la normativa regolamentare ministeriale dell'ultimo decennio ha consentito la prestazione del servizio di insegnamento cosiddetto di « sostegno » da parte di alcuni docenti a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione che non era « richiesto »;

la terza sezione del Tar del Lazio ha stabilito, con la sentenza n. 1197 del 21 luglio 1990, che il titolo di studio occorrente ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti secondari ai sensi dell'articolo 3, primo comma, decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, s'identifica soltanto con quello richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento;

la condizione per poter accedere all'insegnamento è il possesso della laurea o del diploma equipollente mentre il diploma di specializzazione non può essere consi-

derato titolo di studio in senso proprio ed il mancato possesso di esso non può avere le conseguenze previste per la diversa ipotesi di servizio « pre-ruolo » prestato senza titolo di studio necessario per accedere all'insegnamento;

l'ordinanza ministeriale n. 331 del 30 ottobre 1991 al comma 21 stabilisce testualmente: « Esauriti gli elenchi per il sostegno, il conferimento delle nomine di supplenza annuale per posti di sostegno nella scuola media avviene sulla base delle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti impartiti negli Istituti e scuole cui si riferisce la nomina »;

non corrisponde né a criteri di logica, né di ragionevolezza un complesso normativo che, da un lato, consente la prestazione di un servizio di insegnamento senza il possesso di un determinato titolo di specializzazione mentre, dall'altro, nega il riconoscimento di quello stesso servizio;

la legge n. 246 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1988, insieme con quanto successivamente disposto dalla legge n. 417 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989, ha consentito l'ammissione agli esami di abilitazione e l'immissione in ruolo sulla base del pregresso servizio di insegnamento « comunque » prestato e cioè anche di quello prestato senza il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge;

la normativa primaria, oltreché la normativa regolamentare ministeriale, consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo —

se non ritenga opportuno ed urgente adottare provvedimenti chiarificatori dell'ambito di riferimento normativo e di competenza dei provveditori agli studi per l'attribuzione di incarichi di insegnamento cosiddetto di sostegno;

se non ritenga opportuno ed urgente fornire delucidazioni inequivocabili a beneficio di tutti i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo su cattedre di sostegno

con i titoli idonei all'insegnamento, ma senza il diploma di specializzazione.

(4-11837)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Si premette innanzitutto che si stanno attualmente svolgendo corsi biennali di specializzazione per il sostegno sia organizzati dall'Amministrazione e destinati al personale direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, sia gestiti da Enti e rivolti ad insegnanti non di ruolo.

Sono anche in fase di avvio corsi intensivi di specializzazione destinati a docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti a classi di concorso in sovrannumero.

In tal modo si ritiene che sarà possibile garantire, per il futuro, la disponibilità di personale di ruolo e non, fornito di titolo di specializzazione e non sarà quindi più necessario impiegare su posti di sostegno personale sfornito del titolo di specializzazione.

Per quanto concerne comunque il servizio prestato senza titolo di specializzazione si fa presente che, analogamente a quanto disposto dai DD.MM. 28, 29 marzo e 5 aprile 1996 in merito al le graduatorie dei concorsi per soli titoli, anche per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali di supplenze per il personale docente, il servizio su posto di sostegno, anche se prestato senza il relativo titolo di specializzazione, è oggetto di valutazione.

Si segnala infine che nel disegno di legge n. 932 recentemente approvato in sede referente dalla Commissione Istruzione del Senato è stato introdotto un emendamento che riconosce la validità del servizio prestato sui posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Tale servizio potrà essere pertanto valutata anche a fini diversi da quelli già menzionati, come ad esempio ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la progressione di carriera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CEREMIGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

il Ministero del tesoro è azionista del Banco di Sicilia spa, insieme alla Regione siciliana ed alla Fondazione Banco di Sicilia;

l'attuale consiglio di amministrazione del suddetto istituto è scaduto e si trova in una anomala situazione di prorogatio a seguito della richiesta del Tesoro (ispirata dalla Banca d'Italia), avanzata in sede di assemblea degli azionisti, di soprassedere al rinnovo delle cariche sociali;

l'attuale gestione del Banco di Sicilia è affidata ad un organo monocratico condizionato;

manca da oltre due anni la figura del vicedirettore generale, prevista dall'organico nel numero di due unità;

è vacante da oltre un anno e mezzo la carica di amministratore delegato;

la responsabilità dell'area commerciale, e cioè della principale attività di intermediazione creditizia della banca, sarebbe da molti mesi intestata allo stesso direttore generale che se ne occuperebbe direttamente e personalmente;

lo stesso direttore generale partecipa a vario titolo ai consigli di amministrazione di molte società del gruppo Banco di Sicilia;

dopo tre anni dal suo insediamento, l'attuale consiglio di amministrazione non ha ancora varato un piano strategico di medio e di lungo periodo per rilanciare l'azienda nell'attività di intermediazione;

la vendita di alcune partecipate, (Sgas-Società grandi alberghi siciliani) che hanno determinato l'intervento della Banca d'Italia e la rapida rimozione del precedente consiglio di amministrazione, resta ancora irrisolta;

dopo avere recentemente ricapitalizzato la partecipata Banca del Sud per ottanta miliardi di lire, si appresterebbe a cederla alla Banca popolare di Lodi solamente per centocinquanta miliardi (capitale di avviamento, oltre al capitale sociale) ma al netto delle sofferenze, che raggiungono circa duecento miliardi di lire, delle quali dovrebbe farsi carico il Banco di Sicilia comportando un saldo negativo della discussione pari a circa cinquanta miliardi di lire (ricapitalizzazione esclusa);

nel corso dell'intera gestione dell'attuale consiglio d'amministrazione e dell'attuale direttore generale, la Banca d'Italia non ha mai effettuato una ispezione, nonostante le ripetute denunce da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno segnalato numerose carenze gestionali;

i volumi di affari del Banco di Sicilia hanno registrato significative contrazioni come si nota dalla comparazione dei dati di bilancio degli ultimi tre anni;

il fondo pensioni integrativo del personale in servizio ed in quiescenza (superiore a mille miliardi di lire) è interamente investito nelle attività del Banco di Sicilia spa —:

se risulti quali siano le reali motivazioni delle recenti dimissioni del dottor Ferdinando Bonicalza dalla carica di sindaco effettivo del Banco di Sicilia spa, e, soprattutto se risulti che esse siano collegate ad irregolarità amministrative e gestionali riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni;

quale sia la stima dei risultati economici del Banco di Sicilia spa previsti per l'esercizio 1996 (risultati lordi di gestione ed utili), con l'evoluzione della raccolta (distinta tra diretta ed indiretta), degli impieghi e delle sofferenze;

quale sia la qualità degli impieghi costituiti nonché il numero di quelli in eccedenza e l'evoluzione dei rapporti in contenzioso (con particolare riferimento ai crediti già ammortati, ma ancora in corso di recupero);

quale sia il rapporto tra raccolta ed impieghi;

quanta parte della raccolta sia prodotta dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

quanta parte degli impieghi sia realizzata dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

quali siano le redditività delle filiali estere, delle filiali continentali, delle filiali insulari e di ogni sportello, con distinzione analitica;

quale sia l'evoluzione delle procedure giudiziarie promosse dal personale in servizio ed in quiescenza contro il Banco di Sicilia, specificando quante siano state perdute (anche in primo grado), e l'ammontare dei relativi costi che si sono dovuti sostenere;

se il Banco di Sicilia abbia raggiunto una redditività aziendale tale da produrre un rafforzamento patrimoniale;

con quali mezzi si intenda ricapitalizzarlo, qualora si rendesse necessario nel breve periodo;

quali iniziative si intendano assumere per il futuro della vita aziendale dell'ex istituto di emissione ed ex istituto di diritto pubblico e quale si ritenga possa essere il suo ruolo creditizio nell'isola e nel Paese.
(4-08463)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente il Banco di Sicilia S.p.A., soprattutto in considerazione del ruolo che la banca svolge nell'economia regionale.

Con riferimento alle iniziative intraprese per il risanamento aziendale, si fa presente che il bilancio 1996, differenziandosi dai precedenti risultati d'esercizio, ha evidenziato un utile di circa 12 miliardi determinando una inversione di tendenza attribuibile alla riduzione delle perdite sui crediti e al progressivo miglioramento del risultato di gestione, a sua volta ricollegabile alla decisa opera condotta dagli organi aziendali che ha portato anche ad una forte contra-

zione dei costi operativi, ridottisi di oltre il 20% nel triennio 1994-1996.

Il ritorno in sostanziale pareggio del conto economico chiude una prima fase di risanamento aziendale. Il consolidamento della situazione tecnica ed il rilancio del Banco è legato al conseguimento di ulteriori miglioramenti reddituali, al potenziamento dei livelli patrimoniali, alla conseguente individuazione di linee strategiche di sviluppo.

I risultati reddituali sono stati condizionati dal segno strutturalmente negativo del patrimonio libero (-4.178 miliardi al 30/6/96), dall'elevata rischiosità, dell'attivo e dalla incidenza dei costi del personale.

Nella politica di contenimento del rischio perseguita dal Banco si inquadra la definizione degli accordi per la cessione al gruppo Banca Popolare di Lodi degli sportelli della Banca del Sud, operazione collegata alla dismissione di partecipazioni non strategiche (in particolare, Basinvest, Mediodotoring e IMI) e alla chiusura di dipendenze all'estero.

In linea con le ulteriori iniziative volte al risanamento della banca, si fa presente che il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. è stato integralmente rinnovato in data 21.5.97. In particolare, alla carica di Presidente è stato nominato, in sostituzione del prof. Bernardino Libonati, il prof. Gustavo Visentini, mentre alla carica di Vice Presidente è stato nominato il Presidente della Fondazione Banco di Sicilia prof. Carlo Dominici.

Successivamente, il prof. Visentini si è dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 5 settembre 1997, convocata per apportare allo statuto del « Banco » le modifiche propedeutiche all'ingresso nel capitale del Mediocredito Centrale (fra cui la elevazione da 7 a 11 del numero dei consiglieri e la previsione di un secondo Vice Presidente). Nella stessa adunanza è stato integrato il consiglio con la nomina di un secondo Vice Presidente, nella persona del prof. Imperatori, e di due amministratori, il dott. Tellini e il dott. Carducci, tutti di provenienza Mediocredito. L'assemblea ha, infine, chiamato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato il dott. Caletti, che mantiene l'attuale carica di Direttore Ge-

nerale dell'istituto. In data 25 novembre 1997, il dott. Alfio Noto è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione.

La sottoscrizione da parte del Mediocredito di un aumento di capitale riservato di L. 1.000 miliardi — deliberata in occasione dell'assemblea del « Banco », tenutasi il 15 ottobre 1997 — si inquadra in un'operazione volta al rafforzamento ed al rilancio del Banco di Sicilia che, in data 6 settembre 1997, ha rilevato attività e passività della Sicilcassa, posta in liquidazione con decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1997.

L'evoluzione della situazione tecnica e gestionale del « Banco » sarà conseguentemente influenzata dal rilievo dell'azienda bancaria Sicilcassa — ora operativa come divisione autonoma all'interno dell'istituto — che ha fatto del « Banco » il perno principale di un polo creditizio siciliano di rilevanti dimensioni.

Il piano industriale, attualmente in corso di definizione, dovrebbe consentire il raggiungimento di sinergie produttive e finanziarie che potranno avere effetti positivi sul sistema economico siciliano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza

CESETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

sino al 31 dicembre 1994 all'impiegato cessato dal servizio per infermità indipendente dall'anzianità pensionistica, il calcolo della pensione comportava l'attribuzione della indennità integrativa speciale nella misura massima (circa l'ottanta per cento di quella spettante al personale in servizio);

con legge n. 724 del 1994 (articolo 15, commi 3 e 5), la suddetta normativa è stata abrogata a far data dal 31 dicembre 1994, stabilendosi il conglobamento della indennità integrativa speciale nella base pensionabile (in modo che a fronte di una anzianità pensionabile modesta, la limita-

tezza dell'aliquota si estende anche alla parte della base pensionabile riguardante l'indennità integrativa speciale, con la possibilità di erogare pensioni miserrime a dipendenti dispensati dal servizio per sopravvenuta incapacità fisica permanente);

con legge n. 335 del 1995 si è voluto porre rimedio ai profili di iniquità della disciplina stabilendo:

a) l'applicabilità della disciplina previgente nel caso del dipendente che alla data del 1° gennaio 1995, aveva in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità (articolo 2, comma 20);

b) con effetto dal 1° gennaio 1996, la erogazione della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età per i dipendenti cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12);

l'insegnante Nice Paglialunga, nata a Sant'Elpidio a Mare il 7 febbraio 1944, dispensata dal servizio per sopravvenuta invalidità permanente in data 19 luglio 1995, con procedimento di dispensa iniziato nel mese di marzo del 1995, pur essendo totalmente inabile a qualsiasi altra attività di lavoro e pur avendo percepito, rispetto a colleghi dispensati per infermità assoluta nell'anno 1996 un'intera annualità di stipendi in meno, non può beneficiare — secondo il tenore della legge n. 335 citata — né del rimedio previsto dall'articolo 2, comma 20, né di quello previsto dall'articolo 2, comma 12. Così pure per tutti i dipendenti che sono stati dispensati dal servizio per infermità assoluta nell'anno 1995 ed i cui procedimenti di dispensa sono iniziati a far tempo dal 2 gennaio 1995 —:

quali provvedimenti si intendano adottare, in ordine alla situazione descritta, allo scopo di evitare la flagrante violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione in relazione al principio di parità di trattamento e di diritto al lavoro dei cittadini. (4-09096)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che, nonostante ogni migliore predisposizione, questo Ministero non può intervenire per eliminare le disparità di trattamento, evidenziate dalla S.V. Onorevole, atteso che le medesime trovano fondamento in norme di leggi succedutesi in materia pensionistica per tutto il pubblico impiego che non possono essere modificate se non in via legislativa.*

Riguardo poi alla insegnante menzionata nell'atto di sindacato ispettivo in parola gli elementi forniti dalla S.V. Onorevole non consentono di approfondire la questione atteso che non si rileva la scuola presso la quale l'insegnante ha svolto il suo servizio.

L'istruttoria del provvedimento di dispensa viene infatti espletata a livello provinciale e soltanto a conclusione di tale iter la documentazione è trasmessa a questo Ministero.

Ed invero dagli accertamenti effettuati presso il sistema informativo non risulta pervenuta alcuna documentazione riguardante la Sig.ra Nice Paglialunga.

Pertanto, ove dovessero pervenire a questo Ministero maggiori indicazioni al riguardo, non si mancherà di fornire più puntuali chiarimenti in merito al caso evidenziato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

grande risalto è stato dato dai giornali, economici e non, alla riforma fiscale messa a punto dal Governo tedesco in data 22 gennaio 1997;

secondo il Governo tedesco, il volano per la ripresa economica sarà costituito dalla liberazione di risorse economiche, per almeno settantacinque miliardi di

marchi l'anno, derivante da una generalizzata ed organica riduzione della pressione fiscale;

gli effetti di tale decisione saranno: forte rilancio della produzione, aumento dei consumi privati, aumento degli investimenti e riduzione della disoccupazione —:

se non ritenga di dover « omogeneizzare » la politica economica e fiscale del nostro paese con quella tedesca, capovolgendo la filosofia della politica tributaria, indirizzando cioè l'Italia verso l'obiettivo di una sostanziale riduzione della pressione fiscale;

se non ritenga, in caso contrario, irrimediabile la perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche, proprio in ragione della redditività che a queste ultime sarà assicurata dalla riforma fiscale appena varata.

(4-06968)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere se il Governo non ritenga di dover « omogeneizzare la politica economica e fiscale del nostro paese con quella tedesca, capovolgendo la filosofia della politica tributaria, indirizzando cioè l'Italia verso l'obiettivo di una sostanziale riduzione della pressione fiscale » verificandosi, in caso contrario, una « irrimediabile perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche ».

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la cosiddetta « riforma fiscale tedesca », oltre ad essere stata proposta dopo la formulazione della riforma fiscale italiana, riproducendone peraltro alcuni aspetti, non è stata mai varata avendo ricevuto una completa bocciatura da parte del Parlamento tedesco in quanto ritenuta eccessivamente onerosa.

Ciò posto, occorre segnalare che il capovolgimento della filosofia della politica tributaria nel nostro paese, auspicata dalla S.V. Onorevole è in fase di attuazione a seguito dell'emanazione, dall'inizio del 1997, di una serie di decreti governativi che hanno

concretizzato la più importante riforma fiscale realizzata in Italia dall'inizio degli anni settanta.

Infatti, con l'introduzione della nuova tassa regionale (IRAP) nonché della « dual incom tax » (DIT) sono state abolite una serie di tasse nazionali e locali e modificate sostanzialmente le imposte sul reddito, producendo importanti conseguenze sul rilancio della economia, l'aumento dei consumi e degli investimenti e, conseguentemente, una riduzione della disoccupazione.

Alla luce di tali elementi, quindi, il timore, espresso nell'interrogazione, circa la irrimediabile perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche, non ha ragione di esistere.

Per quanto riguarda, invece, la sostanziale riduzione della pressione fiscale in Italia, tale obiettivo potrà essere conseguito nel medio-lungo periodo, successivamente al compimento delle fasi necessarie per ottenere il rispetto dei criteri previsti dall'accordo di Maastricht.

Si segnala, infine, che la Commissione Europea recentemente, con un documento sul « Piano di convergenza » italiano, ha elogiato l'attività del Governo, posto che la riforma tributaria in atto sta affrontando con interventi mirati le gravi distorsioni che hanno caratterizzato il sistema fiscale di questi ultimi anni.

Infatti, nel richiamato documento si legge testualmente che le disposizioni contenute nei decreti fiscali promulgati nel 1997 hanno trasformato ad ampio raggio il sistema fiscale italiano. Da un punto di vista amministrativo, la riforma fiscale avrà importanti conseguenze sulle relazioni tra l'amministrazione centrale e locale, tra l'amministrazione fiscale e i cittadini privati, tra l'amministrazione fiscale e le imprese. Sotto l'aspetto economico, la riforma darà luogo ad una vasta redistribuzione del peso fiscale assicurando ampia neutralità del sistema di tassazione rispettando le scelte di allocazione delle risorse. Le misure introdotte nella tassazione riflettono un grande sforzo di razionalizzazione del sistema fiscale e tracciano la strada per gua-

dagni di rendimento, che diventeranno chiaramente visibili nel medio e lungo periodo».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DI FONZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al personale docente della scuola è consentito l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, in forza dell'articolo 508, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 297 del 1994;

a seguito dell'approvazione della legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 56-65, concernenti il riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici, erano sorti dubbi sulla vigenza della norma di cui ai richiamati commi 15 e 16 dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

tali dubbi sono stati tempestivamente fugati dal Ministro della pubblica istruzione, con l'emanazione della c.t. n. 128 - protocollo n. 12531/BL del 28 febbraio 1997, con la quale si ribadiva, tra l'altro, che: « Per personale docente, tuttavia, resta salvo articolo 508, commi 15 e 16, decreto legislativo n. 297 del 1994, che consente esercizio libere professioni previa autorizzazione capo istituto aut direttore »;

a seguito dell'approvazione della legge n. 140 del 1997, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 79 del 1997, numerose pubbliche amministrazioni hanno erroneamente ritenuto di dovere escludere la possibilità di conferire incarichi professionali a docenti regolarmente iscritti negli albi professionali, ricreando di fatto una situazione di grave incertezza e confusione —:

se non ritenga opportuno ribadire, con l'opportuna sollecitudine, il contenuto della c.t. n. 128-prot. n. 12531/BL del 28 febbraio 1997, riaffermando la facoltà per i docenti di svolgere la libera professione secondo la norma indicata nell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

(4-11562)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che con circolare n. 449 del 23.7.1997, con la quale è stata trasmessa l'O.M. 446 del 22.7.1997, recante disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, è stata sottolineata la perdurante vigenza del comma 15 dell'articolo 508 del decreto-legislativo 297/94 e sono state inoltre impartite esaurienti istruzioni circa l'applicazione delle innovazioni introdotte in materia dalle leggi n. 662/95 e 140/97.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 ottobre 1995 è stata indetta gara d'appalto, mediante licitazione privata, per l'assegnazione del magazzino vendite generi di Monopolio di Sorrento;

in seguito, l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli ha provveduto a riconoscere come ammissibili alla gara un certo numero di concorrenti;

fin dal marzo 1996, mese in cui è stata riconosciuta suddetta ammissibilità ai concorrenti, ancora non si è provveduto ad indire la gara d'asta;

nel frattempo il deposito è gestito da un privato nominato dallo stesso ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli —:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare il prolungarsi di questo inspiegabile e, per certi versi, sospetto ritardo, ed in che modo si intenda procedere all'espletamento della gara in modo da fugare ogni residuo dubbio sull'intera gestione della vicenda.

(4-01139)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare questa Amministrazione al fine di evitare il prolungarsi « dell'inspiegabile ri-*

tardo» nell'espletamento della licitazione privata per l'assegnazione del Magazzino vendita di generi di monopolio di Sorrento.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato che i ritardi verificatisi nell'espletamento della procedura di licitazione di cui trattasi sono attribuibili all'elevato numero di richieste presentate; infatti in risposta all'avviso di gara (pubblicato il 18 ottobre 1995) sono pervenute, entro il termine di scadenza (20 novembre 1995), ben 251 richieste di partecipazione.

La predetta Amministrazione, preliminarmente alla fissazione del giorno di gara, ha dovuto verificare, attraverso sopralluoghi tecnici effettuati dal personale dell'Amministrazione stessa, l'adeguatezza dei locali proposti quali sedi dell'istituendo Magazzino vendita, nonché accertare il possesso, in capo ai singoli aspiranti, dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

Tali adempimenti, pertanto, hanno richiesto all'Amministrazione dei Monopoli l'impiego dei necessari tempi tecnici.

La licitazione privata per la gara di appalto di cui trattasi si è svolta il giorno 5 settembre 1997 ed è risultato aggiudicatario il sig. D'Auria Arsenio, il quale ha offerto il miglior ribasso sulla base d'asta, compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'Amministrazione, così come previsto dalla vigente normativa in materia di appalto a licitazione privata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi alcuni studenti cattolici del liceo « Jacopone da Todi », in Todi (Perugia), avanzavano istanza scritta al preside dell'istituto per poter disporre dalle ore 8 alle ore 8,10, vale a dire prima dell'inizio delle lezioni, ivi stabilito alle ore 8,15, di un'aula per potersi raccogliere brevemente in preghiera, sulla base della direttiva ministeriale n. 133 del 1996, che consente agli studenti di usare le aule fuori

dagli orari « purché non in contrasto con gli indirizzi formativi della scuola »;

il consiglio d'istituto, dopo aver affermato, come risulta dal verbale poi pubblicamente esposto, che « ... la scuola in nessuno dei suoi locali può configurarsi come luogo di culto ... inoltre il suddetto gruppo (cioè dei richiedenti) è in netta minoranza »; ovvero: « si tratta di una preghiera di fede cristiana cattolica ... ritengo l'iniziativa inopportuna e offensiva verso gli alunni di fedi diverse o di nessuna fede » eccetera, a conclusione della riunione procedeva ad una votazione, che dava i seguenti risultati: cinque voti favorevoli, sei contrari, una scheda bianca; pertanto il preside negava l'autorizzazione ad usare l'aula per la preghiera —:

se non ritengano gravemente lesivo dei diritti di libertà e di eguaglianza, e in particolare del diritto alla libertà di culto, solennemente sanciti della Costituzione (articolo 19) tanto il rifiuto del preside quanto le affermazioni del consiglio d'istituto, che, anziché tutelare i diritti costituzionali degli studenti, li hanno conculcati « a colpi di maggioranza », quando invece si tratta di diritti che vanno garantiti a tutti e quindi anche ad eventuali minoranze;

se non ritengano profondamente antidemocratica la direttiva ministeriale 133 del 1996 così come interpretata dal consiglio d'istituto, che l'ha utilizzata per impedire ad un gruppo di studenti cattolici di raccogliersi in preghiera, con l'incredibile pretesto che i richiedenti sarebbero in netta minoranza, come se solo le religioni « maggioritarie » potessero avere diritto di professione, di culto e di propaganda;

se non ritengano di dover intervenire per riaffermare che l'utilizzo di un'aula scolastica al fine di raccogliersi in preghiera prima dell'inizio delle lezioni non è in contrasto « con gli indirizzi formativi della scuola » e per aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti che con una decisione incostituzionale e antieducativa, hanno negato, con un voto di maggioranza, il diritto ad un atto di religiosità che rappresenta

anche un patrimonio naturale, civile e costituzionale di tutti i cittadini. (4-08704)

RISPOSTA. — *In ordine alle interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno permettere che la direttiva n. 133, emanata in data 3.4.1996, applicativa del D.P.R. 567/96, rimette all'autonomia delle istituzioni scolastiche, peraltro successivamente sancita in via legislativa dalla legge 59/97, ogni valutazione in merito alle iniziative di cui agli articolo 2, 3 e 4 della direttiva medesima.*

In particolare dette iniziative sono deliberate ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nel consiglio d'istituto, massimo organo collegiale delle istituzioni scolastiche, ove sono rappresentate tutte le componenti delle istituzioni medesime.

Per le ragioni di cui sopra questa Amministrazione non può entrare nel merito della decisione assunta dal consiglio d'istituto del liceo classico di Todi sulla richiesta alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole né intervenire nel senso auspicato dalla S. V. Onorevole atteso che la decisione medesima è frutto di una volontà collegiale e non già di volontà di singoli componenti il medesimo organo.

Non risulta tuttavia che tale delibera, dalla quale invero non si rilevano le ragioni per cui l'organo collegiale ha respinto la richiesta, sia stata impugnata in sede giurisdizionale né è stata ripresentata nel corrente anno scolastico analoga richiesta.

Qualora comunque dovessero verificarsi nel futuro analoghe circostanze il Provveditore agli Studi di Perugia è stato invitato a procedere ad un attento esame o riesame delle delibere, eventualmente adottate, alla luce dei principi contenuti nella direttiva 135/96 ed a verificare che tali eventuali atti siano congruamente motivati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FONTAN. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta allo scrivente che due anziani coniugi, Mario Loreti, nato ad Imola il 4 gennaio 1913 e Bartolomea Balducci in Loreti, nata ad Imola il 9 gennaio 1915, residenti ad Imola in via dal Monte n. 7, sono entrambi pensionati e sono stati riconosciuti, dalle competenti commissioni mediche, invalidi civili totali e permanenti al cento per cento, con necessità di assistenza continua;

ai due anziani, rispettivamente di 85 e 83 anni, è stato però negato il diritto all'indennità di accompagnamento, malgrado gli stessi vivano in un edificio senza ascensore e quindi necessitino di una persona che li accompagni —:

per quali motivi la suddetta indennità sia stata negata a questi due anziani cittadini che versano in condizioni di tragica sopravvivenza;

visto che si spera che questa indennità venga concessa non per motivi clientelari, ma per effettivo e documentato bisogno, se, riesaminate le pratiche e considerato l'assoluto stato di necessità dei coniugi Loreti, non ritengano opportuno intervenire affinché venga erogata l'indennità di accompagnamento per entrambi, ponendo fine così ad un ingiusto trattamento nei confronti di due anziani cittadini finora umiliati dalla burocrazia.

(4-14728)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente i ricorsi in materia di invalidità civile, del sig. Mario Loreti, nato ad Imola il 4 gennaio 1913 e della moglie Bartolomea Balducci, nata ad Imola il 9 gennaio 1915, pervenuti rispettivamente il 28 giugno 1997 ed il 5 giugno 1997, intesi ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.*

Al riguardo, si comunica che tali ricorsi, contraddistinti con il numero di posizione 486780/R e 486783/R sono stati inviati, con elenco n. 7865 del 12 febbraio 1998, alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile per il parere previsto dall'articolo 1 comma 8, della legge del 15 ottobre

1990, n. 295 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

Alla formale definizione dei ricorsi di cui trattasi si provvederà non appena perverrà il parere della suddetta Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da una verifica del componente il collegio sindacale del fondo pensioni dei dipendenti della Cassa di risparmio VE per le provincie siciliane, Dottor Giuseppe La Grutta, è stato accertato che il fondo medesimo, in data 24 aprile 1996, ha investito l'importo di L. 9.000.000.000 in pronti conto termine presso la Sicilcassa spa al tasso del 7,85 per cento;

sul mercato dei titoli la stessa somma avrebbe potuto essere investita in BTP e CCT al miglior tasso dell'8,71 per cento e dell'8,19 per cento;

gli organi del Fondo pensione non pare abbiano interpellato altri istituti di credito per valutare eventuali migliori condizioni dell'investimento;

nei giorni successivi al 24 aprile 1996, il fondo pensioni ha investito, ha investito, secondo quanto appurato dagli interroganti, altre decine di miliardi con le stesse modalità;

a termini dello statuto del fondo pensioni, le predette operazioni di investimento avrebbero dovuto essere deliberate dal Consiglio di amministrazione e non autonomamente del presidente del fondo medesimo —:

se nel comportamento del presidente del fondo pensioni della Cassa di risparmio VR per le provincie siciliane non si ravvi-

sino profili di illegittimità con grave violazione delle norme statutarie che devolvono solo Consiglio di amministrazione la competenza per deliberare simili operazioni;

se l'architettura dell'operazione di investimento in pronti contro termine, stanti le note difficoltà della Sicilcassa, non possa essere di pregiudizio per il patrimonio fondo pensioni e, conseguentemente, dei diritti di migliaia di dipendenti in quiescenza ed in servizio, considerando, tra l'altro, che la garanzia di rimborso delle somme investite potrebbe essere vanificata dalla minacciata ipotesi di messa in liquidazione della Sicilcassa;

apparendo particolarmente grave il pregiudizio all'interesse del fondo pensioni per la minore remunerazione dell'investimento rispetto a quella di titoli di Stato;

quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri competenti intendano assumere per bloccare la prosecuzione dell'operazione in argomento, che il fondo pensioni potrebbe continuare, utilizzando altre somme disinvestite dai titoli di Stato alle naturali scadenze.

(4-00990)

FRAGALÀ, LO PORTO e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di marzo del 1996, è stato disposto il commissariamento della Sicilcassa spa a seguito di accertamenti ispettivi dell'organo di vigilanza, che ha riscontrato: « ... gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali »;

sono stati nominati, contestualmente, due commissari straordinari allo scopo di: « ...promuovere ogni iniziativa utile, nell'interesse dei depositanti »;

il risanamento della Sicilcassa spa non può prescindere dalla sua autonomia

finanziaria, quale strumento per la difesa degli interessi economici dell'Isola, e deve essere articolato tenendo in debito conto anche il coinvolgimento di 3.700 famiglie siciliane, le imprese locali e l'intera economia siciliana;

le dichiarazioni rilasciate alle organizzazioni sindacali di categoria dal direttore generale dell'istituto di credito siciliano rivelerebbero, inequivocabilmente, che un terzo soggetto bancario abbia dettato le condizioni sui metodi per la riduzione dei costi di gestione e che le medesime siano fatte proprie dai commissari straordinari;

la valutazione di tagli per duecento miliardi, consequenzialmente, non è da ascrivere a considerazioni di carattere tecnico ed economico, ma a precisi interessi di chi sarebbe interessato all'acquisto dell'istituto;

in considerazione di quanto su esposto, sarebbe da ritenere che la sorte della Sicilcassa spa sia già decisa e che le attuali trattative con le organizzazioni sindacali rappresentino solo il tentativo di dare legittimazione ad una manovra in favore di soggetti economici, che nulla hanno a che spartire con gli interessi della Banca e della Regione Siciliana;

la prevista riduzione del personale di circa novecento unità, non può essere ottenuta, come vorrebbero i commissari, utilizzando il « fondo pensioni », in quanto quest'ultimo può sopportare un esodo volontario di circa 450 unità —;

se non ritengano opportuno di avviare una ispezione urgente per accertare:

di quali interessi estranei alla Sicilcassa spa si farebbero, eventualmente, interpreti i commissari straordinari;

se sia da ritenersi legittimo che un istituto di credito, non meglio identificato, possa dettare le sue regole ad un commissario straordinario al fine di rilevare l'istituto commissariato;

se possano fornire le dovute assicurazioni per acclarare che i massimi espo-

nenti della Banca d'Italia siano estranei a questa manovra che qualcuno potrebbe definire di vero e proprio « sciacallaggio finanziario »;

se non ritengano che un piano strategico di risanamento, unitamente all'intervento del tesoro, valga a dare soluzione al problema;

se non ritengano opportuno potenziare la struttura bancaria della Sicilcassa spa per restituirne credibilità ai mercati;

se non ritengano che utilizzare il « fondo pensioni » del personale dipendente come strumento di cassa integrazione sia una evidente pericolosa manovra;

se non ritengano che la Sicilcassa spa possa essere la prima azienda siciliana sulla quale sperimentare le famigerate gabbie salariali;

se, infine, non ritengano doveroso restituire serenità ai dipendenti dell'istituto di credito siciliano, alla luce dell'impegno assunto di garantire la ripresa occupazionale e la difesa del posto di lavoro.

(4-02453)

FRAGALÀ, LO PORTO e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della Regione siciliana, dottor Giuseppe Provenzano, avrebbe dichiarato pubblicamente un possibile orientamento volto a favorire la fusione tra la Sicilcassa spa ed il Banco di Sicilia;

quanto succitato corrisponderebbe al disegno originario della Banca d'Italia, che è quello di privare la regione di uno dei suoi istituti di credito precipuamente rivolti a sostegno della sua economia;

risulterebbe agli interroganti che nel bilancio della Sicilcassa spa sia stata prevista la spesa per la somma degli emolumenti spettanti all'allora presidente, dottor Antonio Cassella, dal mese di luglio 1995 — data del suo insediamento — al mese di

febbraio 1996, cioè prima della data del commissariamento della Banca, avvenuto il 7 marzo 1996;

la suddetta somma sarebbe di gran lunga superiore a quella stabilita il 20 maggio 1995, con delibera del consiglio di amministrazione della fondazione, malgrado ciò fosse già stato impedito in occasione di una riunione del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1996;

sembrerebbe, quindi, che, in questa occasione, la Banca d'Italia non sia direttamente coinvolta, in quanto il periodo al quale si fa riferimento è quello di presidenza di Cassella, anteriore al commissariamento della Sicilcassa stessa —:

se si intenda avviare una opportuna indagine di controllo per acclarare l'importo dell'emolumento mensile stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi del testo unico sulle leggi bancarie del 1993, per i due commissari Cassella e Terranova per il periodo dal 7 marzo 1996 in poi.

(4-02780)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni in oggetto, concernenti aspetti della situazione aziendale della Sicilcassa spa.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la Sicilcassa è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro del 7 marzo 1996 in relazione a gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali emerse a seguito di un'ispezione di vigilanza.

L'attività di accertamento svolta dagli Organi straordinari ha posto in luce squilibri tecnici ed organizzativi di carattere strutturale, per cui i Commissari straordinari hanno predisposto un piano di ristrutturazione aziendale diretto alla riduzione dei costi operativi ed al recupero di produttività quale presupposto essenziale per qualunque ipotesi di soluzione della crisi. Nell'ambito del piano è previsto, tra l'altro, il contenimento delle spese per il personale, da realizzarsi attraverso la riduzione dei dipendenti in esubero e l'attenuazione della dinamica salariale.

Al fine di favorire il risanamento della Sicilcassa, il Governo ha emanato una di-

sposizione — contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513 — volta ad agevolare il ridimensionamento degli esuberi di personale della banca. Tale norma prevedeva la possibilità di ridurre il numero dei dipendenti attraverso prepensionamenti a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo, a seguito di accordi collettivi tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Su tali basi, a seguito di trattative condotte con le organizzazioni sindacali, i Commissari straordinari sono pervenuti alla definizione di un accordo con le organizzazioni stesse, in linea con gli obiettivi del piano, che ha condotto al prepensionamento di circa 700 dipendenti.

La successiva mancata conversione in legge del citato decreto ha determinato problemi in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche poste in essere in vigenza della norma in questione, in base alla quale la Sicilcassa ha provveduto ad effettuare i prepensionamenti.

Con decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1997, alla Sicilcassa è stata revocata l'autorizzazione all'attività bancaria e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del decreto legge n. 385 del 1993. Al fine di tutelare i depositanti dagli effetti negativi del dissesto e di assicurare la continuità delle relazioni creditizie, è stata conseguentemente realizzata un'operazione di cessione di attività e passività della Sicilcassa al Banco di Sicilia nel quadro di un piano di più ampio respiro che prevede anche l'intervento del Mediocredito Centrale sul capitale del « Banco » stesso.

La realizzazione dell'operazione è stata favorita dall'emanazione del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito nella legge n. 388 dell'8/11/1997, contenente disposizioni atte a promuovere la conclusione di accordi relativi al personale tra le OO.SS. e il Banco di Sicilia.

Con riferimento al quesito posto nell'interrogazione, in ordine agli emolumenti spettanti ai Commissari straordinari, si fa presente che la determinazione di tali compensi viene effettuata dalla Banca d'Italia, sulla base di criteri che tengono conto delle

dimensioni della banca sottoposta ad amministrazione straordinaria, della complessità della gestione e dell'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico.

Si soggiunge che, secondo una prassi consolidata, le indennità vengono erogate mediante acconti periodici nel corso della procedura; la determinazione definitiva dell'intero compenso viene effettuata al termine della stessa, sulla base di una valutazione complessiva dell'operato degli organi straordinari.

Per quanto concerne gli emolumenti del dott. CASSELLA nel periodo in cui rivestiva la carica di Presidente della Sicilcassa, si fa presente che gli stessi non sono stati ancora liquidati.

Con riferimento, infine, ai quesiti concernenti il Fondo Pensioni della Sicilcassa, si premette che lo stesso ha autonomia personalità giuridica ed è pertanto soggetto alla vigilanza della Commissione sui Fondi Pensione.

Si fa, comunque, presente che in relazione alle gravi difficoltà gestionali verificatesi presso lo stesso, richiamate anche dai Commissari straordinari della Sicilcassa, il Ministro del Lavoro ha disposto, su proposta della citata Commissione, lo scioglimento degli organi del Fondo e la nomina di un Commissario straordinario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

GIULIETTI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i coniugi Antonio Nonino e Rosetta Porracin, residenti in Udine, via Lanzacco, 1/A, rispettivamente, insegnanti di ruolo presso: I.T.G. « Marinoni » e I.T.C. « Zanon » di Udine, hanno avviato, nel gennaio 1996 un procedimento di adozione internazionale ai sensi della legge n. 184 del 1983;

dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione dal tribunale per i

minori di Trieste in data 11 gennaio 1995, hanno preso contatti con l'istituto del Beinestar Familiar di Bogotà e dovranno, entro l'anno, recarsi in Cambogia ove dovranno soggiornare per un periodo di tempo (normalmente quattro o cinque settimane) per intrattenere i primi rapporti con l'adottando sotto il controllo dei servizi sociali;

la legislazione vigente in materia, e in particolare la legge n. 1204 del 1971, soprattutto dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 322 del 24 marzo 1988, ha previsto l'estensione della tutela prevista per le lavoratrici madri anche alle lavoratrici affidatarie in preadozione, limitatamente al periodo dei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

analoga tutela non è prevista per il periodo dei due mesi precedenti alla data presunta del parto o dell'ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

da tale norma, si è venuta a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, a nostro parere costituzionalmente illegittima, fra maternità naturale e la maternità adottiva;

nel caso richiamato, perdipiù, la lavoratrice che ha deciso di ricorrere all'istituto dell'adozione internazionale, è costretta a recarsi all'estero, insieme al marito, e a vivere per un periodo di tempo (almeno quattro o cinque settimane) nel Paese di appartenenza del bambino da adottare;

ciò comporta, oltre a un notevole esborso in danaro, perché nessun contributo è previsto per le famiglie che si recano all'estero per adottare un bambino, anche la necessità di assentarsi dal lavoro senza che sia prevista alcuna forma di tutela;

per assentarsi, nel caso di insegnanti, esiste solo la possibilità di chiedere « un'aspettativa per motivi di famiglia », che può essere concessa a discrezione del capo dell'Istituto, ma paradossalmente questa forma di aspettativa non può essere

richiesta perché ancora « di famiglia » non si può parlare, in caso di adozione, fintanto che non verrà emesso il definitivo decreto dal paese di provenienza dell'adottato;

da ultimo, si intende sottolineare un'ulteriore disparità di trattamento che riguarda il ruolo materno o paterno in rapporto alla prole naturale e non: mentre la maternità fisiologica coinvolge solo la donna in quanto il padre-coniuge può continuare a lavorare, la « maternità » adottiva coinvolge entrambi i genitori i quali necessariamente sono costretti a rimanere per un certo periodo privi di lavoro, di stipendio, e, senza alcuna forma di tutela —:

cosa si intenda fare per adottare opportuni provvedimenti al fine di eliminare tali situazioni che creano un'ingiustificata disparità fra i cittadini, che dovrebbero essere considerati in posizione di assoluta parità di fronte alla legge. (4-09748)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.*

I quesiti posti dall'interrogante al di là del caso specifico evocato vertono in tema di equiparazione tra genitorialità naturale ed adottiva, nonché tra maternità adottiva e paternità adottiva con l'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo del nascente nucleo adottivo nel preminente interesse del minore.

La legislazione vigente in materia di tutela delle lavoratrici madri « naturali » (L. 1204/71), anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 332 dell'11-24 marzo 1988, pur estendendosi alle lavoratrici madri adottive ed affidatarie in fase preadottiva, per quanto riguarda i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, non attua la medesima previsione per quel che concerne i due mesi precedenti a tale ingresso (durante i quali la madre naturale è invece esentata dal lavoro), non ritenendosi equiparabile la fase preadottiva a quella dell'avvenuta « nascita », o dell'ingresso nella nuova famiglia affidataria o adottiva.

Da tale constatazione di fatto e previsione normativa si producono, secondo l'interrogante, « ingiustificate disparità di trattamento » « ai danni della lavoratrice madre adottiva, anzi della coppia adottiva lavoratrice, che abbia deciso di ricorrere all'istituto dell'adozione internazionale, perché costretta ad assentarsi dal lavoro per recarsi all'estero nel paese di origine dell'adottando (anche per lunghi periodi), con notevole esborso di denaro e senza poter usufruire, in molti casi, di alcuna aspettativa, anche non retribuita, non potendosi annoverare un'adozione non ancora avvenuta fra i « motivi di famiglia ».

Le esigenze evidenziate nell'interrogazione, risultano trasmesse in alcune proposte e disegni di legge presentati nel corso della XIII legislatura in materia di modifica o revisione della legge 184/83, tra i quali, in particolare, alcuni tendenti all'ulteriore equiparazione tra maternità adottiva e maternità naturale, nel senso di prendere in considerazione anche il periodo trascorso all'estero (p.d.l. n. 187 Guidi ed altri che, tra l'altro, prevede la possibilità di collocazione in aspettativa non retribuita per il tempo trascorso all'estero ai fini dell'adozione, per un massimo di tre mesi) e l'eliminazione del limite di età del minore estendendo l'astensione obbligatoria sino al 18° anno di quest'ultimo (p.d.l. 896 Nardini ed altri).

Nel complesso si può rilevare una tendenza all'equiparazione tra genitorialità naturale ed adottiva, nonché tra maternità e paternità sia essa adottiva che naturale.

Tale tendenza pare suffragata dal riconoscimento della complessità della genitorialità adottiva e della relazione adottiva che deve essere sostenuta sin dalle prime fasi e facilitata nella fase successiva (articolo 9 lett. c). Convenzione dell'Aja 1993).

L'equiparazione tra « gravidanza naturale » ed « attesa adottiva », nonché tra « crescita all'interno di una famiglia biologica » e « crescita all'interno di una famiglia adottiva » costituiscono legittime esigenze meritevoli di essere considerate in posizione di assoluta parità di fronte alla legge, in sintonia con quanto prospettato dall'interrogante.

A tal proposito, il Governo, nel disegno di legge di Ratifica della Convenzione dell'Aja in materia di adozione internazionale, approvato di recente dal Senato, prevede in particolare per i genitori adottivi i seguenti benefici:

a) astensione dal lavoro, quale regolata dagli articoli 6 (diritto di assentarsi per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria) e 7 (diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per altri sei mesi; tale diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore; nel periodo di astensione facoltativa diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, comma 2 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale congedo è retribuito nel limite massimo di tre mesi, per uno dei coniugi, e non è retribuito per il tempo residuo.

Si fa inoltre presente che l'articolo 1 del disegno di legge governativo, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, recante Norme per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia», apporta modifiche agli articoli 1, 7 e 15 della legge n. 1204 del 1971 (« Tutela delle lavoratrici madri »), riconoscendo ad entrambi i genitori il diritto ai congedi ed estendendone il periodo di fruizione sino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, ridefinendo, inoltre, — ammontare delle indennità dovute. Più specificamente, prevede il diritto delle lavoratrici ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Per i periodi di astensione facoltativa invece, è dovuta ai lavoratori un'indennità pari al 30% della retribuzione

fino al terzo anno di vita del bambino per un massimo complessivo tra i genitori di sei mesi più i contributi figurativi; fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, prevede la corresponsione di un'indennità pari al 30% della retribuzione nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per i periodi di assenza per malattia del bambino spetta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita e successivamente, fino al compimento dell'ottavo anno, la contribuzione figurativa viene calcolata secondo particolari modalità. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Il successivo articolo 2 prevede il finanziamento di azioni positive definite mediante la contrattazione collettiva a sostegno di forme di flessibilità del tempo di lavoro di entrambi i genitori. In particolare, è prevista la possibilità per le imprese di applicare progetti articolati allo scopo di consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a casa, banca delle ore, con priorità per i genitori con bambini fino ad otto anni.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

GRIGNAFFINI e RUZZANTE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

da circa venti anni vengono svolti nelle scuole medie italiane i corsi sperimentali ad indirizzo musicale, istituiti con decreto ministeriale 3 agosto 1979 e successivamente dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996;

dal 1979 ad oggi non si è proceduto ad una organica e definitiva sistemazione dei corsi che superasse la fase sperimentale;

una ridefinizione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale al fine di una loro più certa collocazione all'interno del percorso formativo dell'alunno non può prescindere dalla riforma dei cicli scolastici e dei conservatori di musica;

notevoli perplessità suscitano gli attuali criteri di selezione del personale docente di strumento, che non salvaguardano, né garantiscono, la continuità didattica, essenziale e necessaria nell'insegnamento musicale;

le cattedre di strumento musicale, in considerazione dei gravi problemi di soprannumero del personale docente di educazione musicale, sono sempre più utilizzate da personale perdente posto, anche se totalmente privo di esperienza nell'insegnamento dello strumento musicale —:

quali provvedimenti in via transitoria, intenda prendere il ministro della pubblica istruzione al fine di una più certa collocazione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale di scuola media;

quali provvedimenti il ministro intenda adottare al fine di garantire ai suddetti corsi un personale docente di adeguata professionalità ed esperienza.
(4-13961)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si deve far presente che la questione riguardante la riconduzione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale a corsi ordinari, sia pure con diffusione limitata ad un corso per ciascun distretto, è all'esame di questo Ministero.*

Anche in tale prospettiva, la professionalità dei docenti di strumenti sarà garantita dal possesso dei richiesti titoli culturali (diploma di Conservatorio e specifica abilitazione) e dall'esperienza acquisita nel progresso insegnamento nei corsi sperimentali.

Giova anche precisare che le attuali disposizioni in materia (decreto ministeriale 13.2.1996) prevedono la possibilità di utilizzare, nelle attività sperimentali, docenti di ruolo a condizione che gli stessi siano

iscritti nelle specifiche graduatorie e quindi siano in possesso dei richiesti requisiti di professionalità e competenza ed, inoltre, garantiscono ai docenti di strumento la conferma nelle classi consequenziali proprio al fine di salvaguardarne la continuità didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino tunisino Neffati Samir, di anni 34, si trova detenuto nella Casa Circondariale di Trapani dal 25 novembre 1996. — stato arrestato il 21 giugno 1993 e condannato a 12 anni di reclusione che andranno a scadere il 6 luglio 2005. Ha presentato più volte domanda di trasferimento in istituto di altro distretto e più volte gli è stata respinta;

la richiesta viene fondata principalmente sulla necessità ed aspirazione del detenuto ad essere destinato in una sede di espiazione pena dove potere adeguatamente lavorare;

il ministro è competente per tale trasferimento ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ed è altresì competente a valutare l'opportunità — che non sembra discutibile per il motivo posto a base della domanda — di accordare l'occasione di lavorare —:

se ci siano ragioni che ostano al predetto trasferimento e se, in considerazione della lodevole aspirazione al lavoro, possa provvedersi accogliendo l'istanza trasferendo il Neffati Samir in istituto attrezzato per lavorare.
(4-14577)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che con*

provvedimento del 23.9.1997 del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato disposto il trasferimento del detenuto Neffati Samir dalla Casa Circondariale di Trapani alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LO PRESTI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a Palermo, nell'istituto magistrale « De Cosmi », risulterebbe che tre classi di studenti (specificamente la quinta E, la quinta F e la quinta H) sarebbero state collocate al piano sesto dello stabile che ospita l'istituto stesso, in palese violazione della norma di legge che fissa al terzo piano il limite per la collocazione delle classi;

risulterebbe, altresì, che, a fronte delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del suddetto istituto (a dir poco precarie), il preside, professor Aldo Zanca, avrebbe posto assurdi veti allo svolgimento della disinfezione e della derattizzazione, più volte richiesta dagli studenti;

gli studenti frequentanti la terza F del suddetto liceo sarebbero stati testimoni di un ulteriore offensivo comportamento del preside Zanca nei confronti dello studente Dario Musso, rappresentante d'istituto;

secondo quanto risulta agli interroganti, il preside infatti avrebbe così minacciato il giovane Musso: « ... se non avessi il braccio rotto, ti prenderei a calci nel... »;

risulterebbe, inoltre, che il comportamento del preside Zanca non sia nuovo a queste esternazioni offensive, in quanto, in tempi precedenti, quando era preside del liceo scientifico « B. Croce » di Palermo, altri studenti, soprattutto fra quelli impegnati politicamente nell'istituto ed eviden-

temente con ideologie diverse dalle sue, avrebbero subito i suoi scatti ingiuriosi —:

se quanto citato in premessa corrisponda al vero;

acclarato ciò, se non ritengano necessario avviare una efficace indagine ispettiva, di concerto con il provveditorato agli studi di Palermo, al fine di avviare opportuni procedimenti disciplinari nei confronti del preside Zanca. (4-06778)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Dai chiarimenti forniti dal Preside dell'Istituto magistrale « De Cosmi » di Palermo e dalla documentazione allegata (verbale del comitato dei genitori, dichiarazione resa alla stampa dal medesimo e verbale del collegio docenti) non si rileva alcun elemento nel comportamento del Capo d'istituto che possa giustificare interventi da parte di questa Amministrazione.

Il comitato dei genitori infatti ha espresso tutta la propria solidarietà al Capo d'istituto manifestando apprezzamento per il modo in cui il medesimo affronta i problemi strutturali della scuola rendendo partecipi tutte le componenti scolastiche e per la disponibilità a trovare soluzioni che non penalizzino studenti e genitori.

Riguardo ai problemi strutturali il Capo dell'istituto ha precisato che appena assunto servizio presso l'istituto si è adoperato presso l'amministrazione provinciale per dare soluzione alle carenze di aule ed evitare il ricorso ai doppi turni.

A tal fine ha ottenuto dall'amministrazione provinciale i locali del quinto e sesto piano dello stabile di civile abitazione che ospita la scuola che non sono stati tuttavia tutti consegnati nei termini prescritti per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione.

La collocazione di alcune aule nei piani più alti è stata una soluzione provvisoria e atta ad evitare i doppi turni.

Dell'evoluzione della questione è stata fornita una puntuale e continua informazione a tutte le componenti scolastiche.

Quanto alle condizioni igieniche della scuola il capo d'istituto ha fornito assicurazioni di aver effettuato tutti gli interventi

nel momento in cui ne è ricorso la necessità e allo stato non risultano fenomeni di infestazioni.

In merito poi al comportamento adottato nei confronti dell'allievo Musso, l'episodio, che è stato amplificato dalla stampa locale, secondo quanto riferito dal medesimo collegio dei docenti, rientra nella normale dialettica tra studenti ed educatori impegnati in una continua azione educativa.

Dai chiarimenti resi dal Capo d'istituto al comitato dei genitori si rileva che l'allievo nella sua qualità di rappresentante d'istituto ha chiesto al preside il permesso di andare (per le sole ore di ginnastica) nelle classi per leggere e far firmare un documento esibendone copia.

Su di esso il preside ha apposto l'autorizzazione senza però approfondirne la lettura.

Dopo circa tre ore l'alunno era ancora in giro per le classi per illustrare il contenuto della lettera.

Le spiegazioni fornite dall'allievo ai compagni sono state ascoltate da un docente dell'istituto che ha rilevato l'inesattezza di alcune asserzioni.

Intervenuto dapprima personalmente, il docente ha richiesto poi la presenza del preside il quale ha cercato di chiarire al Musso i punti non esatti.

Ne è scaturita una discussione che da parte del medesimo allievo è degenerata in veri e propri insolentimenti tant'è che il capo d'istituto è stato costretto a comminare una sanzione disciplinare.

Per fugare ogni dubbio su quanto indicato nel documento, il medesimo preside ha convocato il comitato studentesco al quale ha fornito tutti i chiarimenti necessari.

Sulla vicenda in parola il comitato dei genitori ed il collegio dei docenti hanno dato piena solidarietà al capo d'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica e delle finanze. — Per sapere:

se siano a conoscenza della ondata di giusta ribellione e della forte protesta che

proviene da ogni parte del Paese, a causa dell'avventuroso provvedimento del Governo, che ha voluto ancora una volta, colpire il bene casa con una ulteriore raffica di imposte. Neanche nei Paesi a regime comunista, nei passati decenni, il bene casa è stato tartassato come in Italia; è stata applicata la teoria marxista che la proprietà è un furto, dimenticando che la gente ha comprato casa facendo debiti di ogni genere e contraendo mutui ancora da pagare con difficoltà, dati gli alti tassi di interesse. Non è stato minimamente considerato che la gente ha comprato casa non per speculare, ma per abitarla; negli ultimi anni, sulla casa sono piovute imposte di ogni genere, che hanno di fatto causato circa il novecento per cento di aumento nella imposizione; si è voluta, inventare l'imposta Ici, per il pagamento della quale le famiglie ogni anno si indebitano, imposta ingiusta ed odiosa; si fa pagare l'Irpef sulla casa, con il famigerato reddito figurativo; ad avviso dell'interrogante si tratta di una vera persecuzione verso chi ha messo su risparmi e con debiti e mutui ha comprato la casa per abitarla;

se il Governo non ritenga di aver commesso un errore imperdonabile e non voglia rimediare subito, revocando i provvedimenti impositivi sulla casa. (4-03799)

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

appare all'interrogante grottesco che in un Paese, che si reputa civile e democratico, la pressione fiscale sulla casa sia cresciuta negli ultimi quindici anni dell'871 per cento;

di fatto è stato punito il proprietario di casa, con una vera confisca « ovattata solo formalmente », poiché deve pagare tali imposte, come se pagasse un esoso affitto allo Stato;

sembra all'interrogante realizzata in questo modo la dottrina marxista che non consente la proprietà privata. Infatti si

tratta di un'azione a parere dell'interrogante biasimevole, portata avanti senza togliere direttamente la casa, ma in sostanza costringendo i cittadini a pagare allo Stato un forte tributo annuale, pari all'affitto;

i cittadini proprietari di casa non hanno mai avuto né contributi, né agevolazioni dallo Stato, si sono sobbarcati immensi sacrifici facendo fronte ad esosi mutui, per il pagamento dei quali hanno dovuto affrontare forti rinunce;

questo Stato — ad avviso dell'interrogante ormai caratterizzato in senso marxista e comunista — non riconosce di fatto la proprietà privata e non potendola sottrarre nei modi classici, lo fa con una pressione fiscale assai elevata, che costituisce in sostanza un vero esproprio;

tanti cittadini proprietari della casa che abitano non possono più fare fronte a una simile pressione fiscale, non hanno il danaro per pagare i tanti tributi esistenti sulla loro casa, sono disperati —:

se il Governo non ritenga di dover promuovere un indirizzo politico meno gravoso dal punto di vista dell'imposizione sulla casa di proprietà privata. (4-09610)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

se il Governo intenda o meno attivarsi affinché sia posto fine al diluvio di tasse sulla casa, che ha creato sconforto ed avvilitamento in quanti con immensi sacrifici e privazioni sono riusciti ad acquistare, con pesanti mutui, una casa da abitare;

sono molti i proprietari di casa che non riescono a fare fronte alla moltitudine di imposte: Ici, fognature, ritiro immondizia, depuratore, tassa sulla salute, reddito figurato nel 730, ed altre varie diavolerie;

è certo ed inconfutabile che l'impenata delle tasse sulla casa è sconvolgente, oltre che scandalosa, nel 1980 l'importo complessivo delle imposte era di 8.400 miliardi adesso è di 58.000 miliardi, quindi per 50.000 miliardi di aumenti;

se con questi suoi metodi e sistemi, il Governo non intenda praticamente colpire il piccolo proprietario di casa, arrecando anche ad una celata spoliazione, forse considerando che « la proprietà è un furto », anche quando deriva da immani sacrifici;

non sono pochi i proprietari di casa che non possono più fare fronte al diluvio di tasse e vorrebbero vendere, solo che non trovano casa in affitto;

questa politica, ad avviso dell'interrogante, di stampo nettamente marxista, ha anche bloccato l'industria edile, dove lavoravano ben 1 milione e 500 mila persone; nel settore delle costruzioni, infatti, nel solo 1996, sono state costrette alla chiusura più di 14 mila aziende;

tutta la politica governativa sulla casa è aberrante, non trova riscontro in nessun paese libero e democratico, forse nei paesi comunisti vi era più tolleranza;

se sia intenzione del Governo proseguire su questa strada o se voglia invertire la rotta, togliendo la valanga di imposte su quanti abitano la propria casa. (4-11152)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponda a verità quanto riportato dalla stampa domenica 6 luglio 1997, secondo cui sarebbe nelle intenzioni del Ministro interrogato procedere ad un nuovo aumento delle imposte sulla casa, considerato che anche negli Stati Uniti d'America la pressione fiscale sulla casa risulta più alta che in Italia;

se intenda procedere a conoscere in realtà quale sia la imposizione fiscale sulla casa in tutti i paesi europei, nonché in America; tutto ciò al fine di rendere chiaro e incontrovertibile che la imposizione sulla casa in Italia è la più alta rispetto a tutti i paesi democratici del mondo;

se sia a conoscenza del fatto che le imposte sulla casa sono aumentate, nel giro di pochi anni, addirittura dell'850 per cento; siamo di fatto alla spoliazione della

proprietà privata, così come teorizzava Marx, che, ad avviso dell'interrogante, sembra essere ancora tanto caro al Ministro interrogato, che ne è forse studioso e discepolo ed intende attuarne la teoria;

se sia a conoscenza dei sacrifici che i piccoli proprietari fanno per pagare l'Ici, la tassa sui rifiuti, sui passi carrabili, e che esiste, solo in Italia, una ritassazione della casa anche come reddito figurato, da inserire nel modello 730; vi è quindi una moltitudine di imposte, che ha gettato nello sconforto chi, vivendo di redditi di lavoro, non riesce a fare fronte alla ingente spesa impositiva e cade nella disperazione;

se sia a conoscenza del fatto che chi possiede la casa che abita non è ricco e sostiene grandi sacrifici, pagando mutui per tutta la vita per acquistare la propria abitazione;

se si stiano studiando altri sistemi per giungere alla spoliazione della proprietà, visto che appare esservi nelle intenzioni del Governo quella di procedere a nuove tasse, cui i lavoratori ed i pensionati non potrebbero far fronte;

visto l'allarme esistente tra i piccoli proprietari, se intenda chiarire le sue intenzioni e soprattutto se intenda effettivamente procedere ad un aumento della imposizione sulla casa, fatto che costituirebbe una vera tragedia per tutti gli italiani.

(4-11495)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se intendano predisporre un decreto che dichiara illegittima la proprietà privata e annette allo Stato o ai comuni il bene casa, che i comuni mortali hanno acquistato con immani sacrifici, con mutui pesanti che li hanno costretti a privazioni di ogni sorta, anche alimentari;

a quali reali obiettivi di politica economica risponda la continua raffica di imposte sulla casa, come dimostrano i calcoli fatti dalla Confedilizia — che sono veritieri e non possono essere contestati —

dai quali si evince che il peso dei tributi sulla casa è aumentato del 940 per cento. — infatti passato dai 5.141 miliardi del 1980 ai 53.501 miliardi dello scorso anno;

nel 1996 i tributi pagati dai proprietari di immobili, e riconducibili al possesso della casa, sono aumentati del 7 per cento rispetto all'anno precedente;

la sola imposta Ici costa ai contribuenti 15.400 miliardi, il 28 per cento di tutti i tributi: questa è una vergogna, che non ha precedenti in nessun Paese democratico del mondo;

ai comuni, inoltre, i proprietari di casa hanno versato 5.023 miliardi di tassa per lo smaltimento di rifiuti;

l'Irpef relativa al 1996, per la casa, ha dato un gettito di 9.750 miliardi;

la tassazione sugli immobili è cresciuta del 113 per cento tra il 1980 ed il 1996 e del 127 per cento dal 1990 al 1996;

considerato che ormai sembra chiaro che vi è un orientamento vessatorio nei confronti dei proprietari di casa, sarebbe più leale adoperare i metodi dei regimi comunisti, che almeno dichiarano apertamente, la non ammissibilità della proprietà privata, senza ricorrere a questa immorale e grottesca tassazione;

se il Governo non ritenga di dover chiarire le proprie scelte di politica fiscale, con particolare riferimento al bene primario della casa, considerato che sarebbe almeno più limpido e più corretto ricorrere al vecchio metodo — in uso nei paesi comunisti — della spoliazione della proprietà, invece di continuare con lo stillicidio delle imposte. (4-13580)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in epigrafe con le quali la S.V. Onorevole, nel premettere che nel nostro Paese la pressione fiscale sulla casa ha raggiunto un peso insostenibile, chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno rimediare a ciò, revocando i provvedimenti impositivi sulla casa.*

In merito alle preoccupazioni paventate della S.V. Onorevole si osserva che la politica di riforma fiscale, posta in essere nel 1997 e che proseguirà anche nell'anno appena iniziato e nei successivi, ha tenuto conto della pressione fiscale gravante sulla casa ed ha apportato notevoli correttivi.

In particolare, la riforma del catasto, intrapresa in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997), consentirà la revisione degli estimi e dei classamenti degli immobili, permettendo una generale perequazione del livello delle rendite e quindi della tassazione. Ciò potrebbe consentire, in futuro, di ridurre le imposte immobiliari almeno per i contribuenti a reddito medio-basso, che subiscono di più gli oneri fiscali.

Non va poi sottaciuto che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha previsto notevoli agevolazioni a favore dei proprietari immobiliari.

Nel dettaglio, va rilevato che all'articolo 1 (contenente « Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio ») è prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle medesime di L. 150.000.000, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Tra le spese sono state ricomprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione suddetta spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici ed all'adozione di misure antisismiche.

Il medesimo articolo 1 della citata legge n. 449 del 1997 dà facoltà ai Comuni di ridurre, per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche al di sotto di quella minima del 4 per cento in favore dei proprietari che abbiano eseguito gli interventi suddetti.

Ancora, l'articolo 2 della suddetta legge n. 449 del 1997 (relativo alla « Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ») prevede la detraibilità di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a L. 5.000.000 degli interessi passivi, dei relativi oneri accessori e delle eventuali quote di rivalutazione su mutui contratti dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nel quadro, poi, della più ampia manovra di potenziamento dell'autonomia regolamentare degli enti locali, si inseriscono anche le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (riguardante, tra l'altro, il riordino della disciplina degli enti locali). Per quanto concerne specificamente la questione della casa, l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo prevede che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, i Comuni possano stabilire una detrazione in misura superiore a L. 500.000, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. Per effetto di tale possibile agevolazione, pertanto, il carico tributario per la cosiddetta « prima casa », rappresentato dall'imposta comunale sugli immobili, non solo potrà risultare notevolmente attenuato, ma addirittura potrà venir meno.

Nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, inoltre, i Comuni possono deliberare, sempre per l'abitazione principale, una riduzione di imposta fino al 50 per cento del tributo dovuto. Ed è da rilevare come sia la riduzione dell'imposta dovuta sia la maggiore detrazione (alternative l'una all'altra) possano coesistere con l'aliquota ridotta riservata alla casa di abitazione.

L'articolo 59, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 dà poi facoltà ai Comuni di considerare abitazioni

principali, con tutte le conseguenze del caso, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Infine, non va dimenticato che, per le altre tipologie immobiliari, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali) consente ai Comuni, in potenza, l'adozione di un numero praticamente illimitato di aliquote, individuando all'interno di ciascuna tipologia, determinate fattispecie, a ciascuna delle quali assegnare una specifica aliquota. Tale potenzialità, se adeguatamente sfruttata dagli enti locali, potrebbe portare all'identificazione del modello teorico con la realtà pratica.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. — Per sapere:*

come intendano affrontare la nuova fase economica, considerato che sembra finita la fase di tassi calanti che avevano caratterizzato tutto il 1996 in Europa e negli Stati Uniti;

se sia reale il timore che la stretta monetaria della banca centrale americana della scorsa settimana — come sostiene L'Informatore — sia l'inizio di una serie di aumenti dei tassi, che innesta sui mercati finanziari una tendenza ad un aumento generalizzato dei rendimenti;

se sia vero che — come afferma sempre L'Informatore — l'Italia è tra i paesi che più risentirà della crescita dei tassi sui titoli di Stato e che ogni punto in più dei tassi costa al Paese oltre venti mila miliardi di lire di interessi; se il processo di crescita dei tassi non dovesse arrestarsi in fretta, sballerebbero — sostiene L'Informatore — ancora una volta tutte le previsioni sul fabbisogno pubblico e si ripresenterebbe la necessità di un nuovo aggiustamento nei conti;

in questo caso, come intenda procedere il Governo e quali nuove scelte intenda portare avanti, se cioè continuerà con la schiacciante imposizione fiscale, visto che assolutamente non intende tagliare alcuna spesa. (4-08891)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la nuova fase economica e l'aumento dei tassi d'interesse, facendo presente che le attuali curve a termine (forward) dei rendimenti italiani (e degli altri Paesi industriali) effettivamente sembrano scontare un aumento dei tassi di interesse futuri.*

Al riguardo va comunque precisato che un determinato aumento percentuale dei tassi non si riflette automaticamente su un identico aumento del servizio del debito, che peraltro avverrebbe soltanto a regime, dopo che il debito in essere sia stato sostituito da nuove emissioni, effettuate a più alti tassi di interesse, e solo nel caso di una traslazione parallela di tutta la struttura a pronti dei tassi di interesse (ovvero nel caso in cui un eguale aumento percentuale coinvolga tutte le scadenze, dalla più vicina alla più lontana nel tempo, della curva dei rendimenti).

Va, peraltro, precisato che nel sistema italiano l'aumento che viene anticipato dai mercati in relazione ai tassi di interesse a termine non è generalizzato per tutte le scadenze. La curva dei rendimenti è, infatti, attualmente inclinata negativamente (cioè in modo discendente muovendo da scadenze più brevi verso scadenze più lunghe) per scadenze fino ai due anni e poi si appiattisce tra i due e i tre anni. I mercati finanziari prevedono una normalizzazione dell'inclinazione della curva, che diverrebbe positiva (cioè crescente col crescere della lontananza nel tempo delle scadenze) anche sul tratto a breve termine. Questa scadenza si sta già manifestando con la correzione verso il basso dei tassi ufficiali e dei tassi di mercato monetario. La discesa dei tassi di interesse a breve termine, in controtendenza rispetto alla tendenza generalizzata all'aumento, permetterebbe sensibili risparmi sul servizio

del debito di nuova emissione a tasso variabile o con scadenze comprese nei tre anni.

L'effetto netto tra i risparmi su nuove emissioni a breve termine ed i maggiori oneri su nuove emissioni a più lungo termine è difficile da anticipare, poiché dipende anche dai tassi effettivi che si realizzeranno sul mercato e dalle caratteristiche di assorbimento del mercato. Bisogna, tuttavia, osservare che la discesa dei tassi italiani a breve termine che è attualmente scontata dai mercati attraverso le curve dei rendimenti a termine è sostanziale (ad esempio pari a quasi 1 punto percentuale su tassi a tre mesi fra un anno), a fronte di un più contenuto aumento dei tassi di interesse a lungo termine, (ad esempio intorno a 1 decimo di punto percentuale sui tassi a dieci anni tra un anno). La gestione del debito pubblico, pertanto, potrebbe beneficiare dell'evoluzione dei tassi di interesse.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

LUCCHESE. — Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere:

se e quando intendano determinare un allineamento ai paesi europei dei nostri sportelli aperti al pubblico e se quindi non si intenda determinare un prolungamento dell'orario dalle 8 del mattino almeno sino alle ore 16 e senza interruzione, ritenuto che con due turni giornalieri si potrebbe effettuare un buon servizio;

se non si ritenga di ampliare gli sportelli aperti al pubblico, poiché — ad avviso dell'interrogante — è una vergogna che la gente debba sottoporsi a lunghe ed estenuanti file;

se non si ritenga di utilizzare il personale al servizio del pubblico, invece di lasciarlo marcire nell'ozio dietro le scrivanie e le superaffollate stanze interne.

(4-09558)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che l'ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.a.) — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato di aver già intrapreso iniziative volte a potenziare ed ampliare la gamma dei servizi erogati ed a prolungare l'orario di apertura al pubblico delle agenzie di base.

In tale ottica, infatti, sono già 1413 le agenzie che operano con doppio turno giornaliero, svolgendo tutti i servizi postali e finanziari, in ottemperanza degli impegni assunti dall'ente stesso con la « carta della qualità ».

In merito, alla mancata utilizzazione presso gli sportelli del personale applicato all'interno delle strutture ha proseguito l'ente, dal 1° luglio 1996, circa 20.800 unità sono state destinate all'espletamento dei servizi ed è prevista una ulteriore mobilità in tal senso di circa 3.500 dipendenti.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha precisato che, tra le finalità perseguite, rientra quella di migliorare il rapporto tra gli uffici e l'utenza, agevolandola nell'accesso alle diverse strutture e, quindi, all'utilizzo più articolato dei servizi erogati ed ha ricordato che gli uffici appartenenti al dipartimento delle entrate e al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, già da diverso tempo, effettuano orari di lavoro prolungati e turni pomeridiani per almeno cinque giorni settimanali, fornendo, quindi, servizi per l'intera giornata lavorativa.

Per gli uffici appartenenti al dipartimento del territorio, non è stato possibile realizzare quanto è stato già fatto dagli altri due dipartimenti, risultando l'organico del personale gravemente insufficiente a fronteggiare le numerose e complesse esigenze che scaturiscono sia dall'espletamento delle attività d'istituto, sia dal profondo rinnovamento delle strategie operative dell'amministrazione, aventi l'obiettivo di non creare ulteriore arretrato.

Ciò posto, tuttavia, il citato Ministero ha assicurato che anche tale dipartimento si sta

adoperando affinché gli uffici addetti all'assistenza al pubblico possano, a breve termine, fornire i propri servizi anche nelle ore pomeridiane.

Per quanto riguarda, infine, il Ministero del tesoro, nel rappresentare che la pianificazione degli oneri avviene in sede locale — essendo demandata ai direttori provinciali del Tesoro — il medesimo Dicastero ha precisato che l'orario di apertura degli sportelli delle direzioni provinciali del tesoro è generalmente articolato in una fascia oraria antimeridiana — dalle 9 alle 12 — e in una fascia pomeridiana — dalle 15,30 alle 17 per ciascuno dei 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in conformità, tra l'altro, di quanto disposto dal decreto legislativo 3/2/93, n. 29.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quali siano i motivi per cui i dati relativi al catasto ed anche ad accertamenti fiscali sui cittadini vengano mandati nei centri di elaborazione fuori d'Italia, e precisamente a Malta e in Albania;

quali siano i motivi per cui nel nostro Paese tali centri dati non possano essere sviluppati ed invece bisogna spedirli fuori d'Italia;

se il Governo ritenga tutto ciò serio e cosa intenda fare per modificare subito questa triste, avvilente, mortificante, assurda realtà. (4-09559)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di conoscere i motivi per i quali l'Amministrazione finanziaria abbia preferito inviare i dati relativi al catasto in centri di elaborazione stranieri, in particolare albanesi, piuttosto che farli trattare in Italia.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha osservato che le ditte aggiudicatrici delle gare di appalto relative

alla rasterizzazione delle planimetrie delle unità immobiliari del catasto edilizio urbano hanno utilizzato, per l'effettuazione delle lavorazioni dei dati, anche le loro sedi secondarie in Albania, ove presenti.

Il predetto Dipartimento ha altresì precisato che le ditte, che hanno richiesto di partecipare alle licitazioni private indette con le gare sopra citate, sono state selezionate da una Commissione appositamente costituita dal Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, che ha valutato le capacità tecnico-professionali dimostrate dalle società in precedenti lavori nel settore.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre rilevato che l'affidamento dei lavori è avvenuto mediante gare indette ai sensi della normativa comunitaria, mediante ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 7 comma 4, del decreto legislativo n. 358 del 1992, recante il « Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 CEE, 80/767 CEE e 88/295 CEE ». L'urgenza è stata determinata dalla necessità di dare attuazione, nel termine previsto del 1° gennaio 1997, al disposto dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante « Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 »), relativo alla istituzione del catasto dei fabbricati.

Il Dipartimento del Territorio ha osservato, infine, che il lavoro è stato affidato in appalto a causa della sua ingente mole e dell'impossibilità di smaltirlo da parte dell'Amministrazione finanziaria, già impegnata a far fronte ai numerosi compiti di istituto. Peraltro, la parte di lavorazione eseguita presso le sedi secondarie delle società aggiudicatrici può configurare un traffico di perfezionamento ammesso dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i risultati delle lavorazioni vengono controllati da personale interno e da un'apposita commissione di collaudo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALGIERI e MITOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana garantisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione elementare;

le norme autonomistiche vigenti in Alto Adige garantiscono ad ogni appartenente ai diversi gruppi linguistici l'istruzione scolastica nella propria madre lingua;

la delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 789 del 4 marzo 1996, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 21, in data 30 aprile 1996, pagina 34 e seguenti, garantisce l'istituzione di servizi di trasporto scolastico qualora il numero degli alunni trasportati sia di almeno 4 e la distanza da casa a scuola di 2,5 chilometri o, non potendosi istituire il servizio di trasporto, un rimborso chilometrico ai genitori costretti a portare a scuola i figli;

dal comune di Renon (Bolzano) la scuola elementare con insegnamento in lingua italiana più vicina si trova a 17 chilometri di distanza, gli alunni colà iscritti sono 4 e ciò nonostante l'ufficio assistenza scolastica, dipendente dall'assessorato all'istruzione in lingua tedesca si è rifiutato di istituire il servizio di trasporto scolastico o di rimborsare i genitori;

al genitore di una bimba di sei anni, iscritta alla prima elementare, è stato suggerito, in maniera piuttosto beffarda, di far viaggiare da sola la figlia su due autobus di linea per raggiungere la scuola, senza alcun riguardo per l'incolumità della bimba stessa;

la vicenda ha creato scandalo, con aspri commenti, non solo sui mezzi di informazione altoatesini, ma anche su quotidiani nazionali (*Secolo d'Italia* di Roma, *Il Giornale* di Milano), su settimanali (*Voce del Sud* di Lecce), in trasmissioni televisive (« Verissimo » di Canale 5) e radiofoniche (« Chiamate Roma 31-31 »), dove si metteva in luce il comportamento di certe autorità locali, che pareva ispirato

non a criteri di giustizia, bensì di discriminazione etnico-linguistica —:

se non ritenga di intervenire, con i provvedimenti di sua competenza presso la provincia autonoma di Bolzano — affinché l'ufficio assistenza scolastica venga finalmente sdoppiato secondo gruppi linguistici, come tanti altri — uffici altoatesini, affinché gli alunni iscritti alle scuole italiane, che hanno problemi diversi da quelli iscritti alle scuole tedesche, se non altro per la scarsa presenza di scuole italiane sul territorio, possano rivolgersi direttamente all'assessorato all'istruzione in lingua italiana, evitando così antipatiche polemiche di carattere etnico. (4-10319)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole il responsabile provinciale di Bolzano dell'assistenza scolastica, al quale la locale Sovrintendenza Scolastica ha chiesto chiarimenti, ha precisato quanto segue.*

« Nella Provincia di Bolzano vengono offerte le stesse possibilità di trasporto a tutti gli alunni, indipendentemente dal gruppo di appartenenza linguistica; laddove sussiste la possibilità di servizi di mezzi pubblici di trasporto, in primo luogo devono essere usati questi ultimi — il che vale notoriamente anche per altre province e regioni italiane — per cui servizi appositi di trasporto alunni possono essere istituiti solamente qualora non esistano sul percorso stabilito sul percorso stabilito servizi pubblici di linea oppure nel caso in cui questi ultimi non riescano a soddisfare le esigenze in modo da offrire un adeguato servizio.

L'istituzione di appositi servizi speciali e tutta l'organizzazione e la promozione dei servizi trasporto alunni in genere è ordinata da precise norme e regolamentazioni da parte dell'Amministrazione provinciale, per cui ogni suo funzionario e dipendente deve attenersi alle leggi ed alle disposizioni esistenti e non può di conseguenza prendere decisioni arbitrarie o personali.

Nel caso specifico, all'andata gli alunni del Comune di Renon, tra cui anche la bambina di sei anni accompagnata dal fratello di dieci, possono usare gratuitamente il

mezzo pubblico di linea che equivale ad uno « scuolabus », dato che viene usato prevalentemente da alunni e studenti, mentre a mezzogiorno vengono prelevati direttamente dal piazzale della scuola da un servizio taxi, istituito appositamente per sopperire la mancata possibilità di usufruire dei mezzi pubblici, per via degli orari non conformi, con tempi di attesa superiori alla mezz'ora.

Per quanto riguarda la prospettiva di un eventuale sdoppiamento dell'Ufficio Assistenza Scolastica riferito ai singoli gruppi di appartenenza linguistica, si ribadisce che attualmente l'impostazione di un unico Ufficio garantisce più che mai una corretta ed imparziale applicazione delle disposizioni provinciali vigenti evitando in tal modo di discriminare o favorire un gruppo rispetto ad un altro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

secondo alcuni dati diffusi dall'Istat, 6 milioni 552 mila italiani fanno parte delle famiglie in condizioni di povertà che sono due milioni settantanovemila (11,6 per cento);

molte famiglie povere sono anche quelle più numerose e il grado più basso di istruzione si accompagna spesso con i casi più di forte disagio economico;

la povertà diminuisce all'aumentare del grado di istruzione della persona di riferimento: le famiglie con persona di riferimento avente al massimo la licenza elementare costituiscono oltre il 60 per cento delle famiglie povere;

nel 1996 circa un milione settecento giovani minori sono risultati vivere in stato di povertà;

le misure che determinano, secondo il modello, una riduzione del reddito delle famiglie sono molto numerose;

tuttavia, l'introduzione del contributo straordinario per l'Europa ha un peso più elevato;

secondo alcuni dati dall'inizio dell'anno e fino al 13 luglio, gli italiani hanno lavorato solo per pagare le tasse;

dal 14 luglio finalmente, trascorsi centonovantaquattro giorni del 1997 (mentre nel 1996 furono centonovanta), cominciano a guadagnare per se stessi;

rispetto al 1996, quest'anno il fisco ha preteso quattro giorni di lavoro in più;

nel 1997 il giorno della « liberazione dalla tasse » cadrà ancora più avanti, per effetto dell'« eurotassa », che potrebbe portare la pressione fiscale a superare il massimo storico cioè il 43,8 per cento del 1993;

secondo l'Istat il segnale più forte è che la situazione si sta facendo più critica per le persone in cerca di occupazione: infatti, se nel 1994 ad essere poveri erano il 28 per cento, nel 1996 i disoccupati a solcare la soglia della povertà sono diventati il 31,4 per cento;

nel rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 1996, pubblicato a cura dell'Istat, si legge testualmente: « tuttavia, mentre diminuisce sensibilmente al nord e al centro, la povertà continua ad aumentare nel Mezzogiorno; diminuisce tra le famiglie con capofamiglia anziano, ma aumenta fra le famiglie con capofamiglia giovane; aumenta sensibilmente fra le famiglie con capofamiglia in cerca di prima occupazione; diminuisce tra i nuclei senza figli con persona di riferimento anziana, ma aumenta tra coppie con due figli o più »;

« la novità forse più importante, dunque, è che oltre a investire le famiglie meridionali e quelle numerose, la povertà tende sempre più a concentrarsi anche tra le famiglie giovani in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione »;

« qualora si adotti come unità di analisi l'individuo anziché la famiglia, le differenziazioni risultano ancora più significative; infatti, mentre risulta confermata la lieve diminuzione complessiva, la povertà tra anziani, aumentata nel 1995, diminuisce nettamente nel 1997, anche per effetto dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni »;

« per la prima volta, inoltre, la percentuale di minorenni poveri supera quella degli anziani poveri: nel complesso, si trovano in condizione di povertà relativa oltre 1,7 milioni di minorenni, di cui 1,4 milioni nel Mezzogiorno »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza del Governo, che non risulta abbia assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere i problemi sopra esposti e che anzi sembra colpevolmente inerte di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi delle classi più deboli —:

quali iniziative siano state finora prese per agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, così come stabilisce l'articolo 31 della Costituzione;

quali iniziative siano state finora adottate per far uscire dall'attuale stato di indigenza quel milione e settecentomila giovani minori che vivono in condizioni di povertà;

per quali ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia proceduto ad intervenire adeguatamente per risolvere la situazione di indigenza che ha colpito maggiormente i giovani e le famiglie numerose;

se il Governo ritenga ammissibile che esista ancora una considerevole fetta della popolazione che vive in condizioni di povertà, creando di fatto una situazione dove i giovani non hanno né futuro né certezze, mentre gli anziani sono invece abbandonati a loro stessi;

se la scarsa attenzione verso i problemi dei più bisognosi faccia parte del-

l'attuale politica sociale del Governo e se per prevenzione e rimozione delle numerose forme di disagio che si frappongono ad un pieno sviluppo della personalità, auspicati nel programma dell'Ulivo, s'intenda la quantità sempre maggiore di giovani disoccupati costretti a varcare la soglia della povertà;

se il Governo non ritenga necessario assumersi tutte le responsabilità delle decisioni finora nei confronti delle nuove generazioni, delle ragazze, dei ragazzi e dei bambini, così come ha affermato testualmente il Presidente del Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 maggio 1996;

se il Governo nella costruzione del futuro, auspicato dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, preveda nuovi giovani disoccupati, famiglie sempre più povere, un aumento del tasso di evasione scolastica e nuove tasse;

come intendano riscattare agli occhi delle giovani generazioni, vista l'indagine dell'Istat, la cattiva idea che si sono fatti della politica e della gestione dello Stato da parte dell'attuale maggioranza;

se i risultati resi noti dall'Istat siano dovuti al grande senso di responsabilità e alla competenza tecnica e politica dell'attuale esecutivo;

se i dati dell'Istat non siano la conseguente prova degli effetti negativi delle decisioni di politica economica intrapresi dall'attuale Governo. (4-11793)

RISPOSTA. — *In merito all'atto ispettivo in oggetto rappresento quanto segue.*

È noto che il problema abitativo, insieme a quello occupazionale, rappresenta il principale ostacolo alla formazione di nuove famiglie.

Proprio per far fronte a tale problematica è stato da me presentato il disegno di legge che reca « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali », attualmente all'esame della VI Commissione Finanze della Camera, in sede legislativa.

Il provvedimento intende facilitare, quindi, l'acquisizione in proprietà o in affitto di una casa di abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani di età inferiore a 32 anni, per le famiglie monoparentali con uno o più figli a carico, che costituiscono la fascia più debole nell'ambito delle famiglie di fatto.

L'adozione delle misure previste consentirà ogni anno, secondo una stima di massima, l'accesso alla locazione di una casa di abitazione di almeno 27.000 giovani coppie e famiglie monoparentali e l'accesso alla proprietà della casa di almeno 13.000 famiglie.

È del 28 agosto '97, poi, la legge n. 285 che reca « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ». Tale normativa costituisce un importante contributo per migliorare la condizione dei minori e sostenere la famiglia tenendo conto delle caratteristiche del mondo dell'infanzia e delle forme di disagio in cui coesistono situazioni di povertà economica (collocate prevalentemente nel Mezzogiorno — come fa anche notare l'On.le interrogante —) accanto a nuove e, forse, più diffuse forme di disagio dipendenti da una scarsa e non corretta cultura dei diritti dell'infanzia.

Tale provvedimento consente l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione dei necessari interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Gli interventi sono, tra l'altro, finalizzati al contrasto della povertà e al ricovero in istituti educativo-assistenziali, prevedendo misure a sostegno dei minori stessi e delle loro famiglie con l'erogazione di un minimo vitale.

Sempre a sostegno delle politiche familiari, nell'articolo 3, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (collegato alla finanziaria 98) è infine previsto un aumento dell'assegno al nucleo familiare che ha raggiunto una spesa di £. 595 miliardi per l'anno 1998, di L. 618 miliardi per l'anno 1999 e di L. 618 miliardi per l'anno 2000.

Infine, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: « Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica all'articolo 59, comma 44-45 prevede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istituzione del Fondo per le politiche sociali con una dotazione di L. 28 miliardi per l'anno 1998, 15 miliardi per il 1999, 143 miliardi per l'anno 2000. Le finalità del Fondo sono, tra l'altro, la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, il sostegno alla famiglia.

Nell'ambito del predetto Fondo viene altresì introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito, singoli, o con uno o più figli a carico ed impossibilità a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

Più specificamente il decreto legislativo che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sopracitata, dovrà disciplinare i destinatari del reddito minimo di inserimento, i criteri di accertamento, l'integrazione dello stesso con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MASTROLUCA. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la specificità della situazione in cui versa il comune di Margherita di Savoia è costituita dalla circostanza che detto comune è sorto nel 1800 come insediamento civile a servizio della fabbricazione del sale senza un proprio territorio. Infatti, solo successivamente e gradualmente gli viene riconosciuto un proprio agro. La quasi totalità del territorio continua, comunque, a essere demanio marittimo dello Stato, per un verso, e patrimonio indisponibile « saline) per altro verso. Il centro abitato, pertanto, viene realizzato quasi esclusivamente su terreni demaniali o dei Monopoli di Stato;

siffatta specificità viene legislativamente riconosciuta attraverso la legge n. 244 del 12 aprile 1996, con la quale veniva autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Margherita di Savoia di 50.000 mq. al prezzo di 75 milioni di lire;

purtroppo la stessa legge non tiene conto dello sviluppo edilizio successivo. Infatti, se sino al 1976 il comune si è sviluppato su terreni appartenenti al demanio marittimo, successivamente a tale data lo sviluppo edilizio avviene su suoli, costituiti da bacini dismessi, di proprietà dei Monopoli di Stato, sia con la realizzazione di alcune opere pubbliche (strade, villa comunale, ecc.) sia con l'edilizia economica e popolare in Pdz 167;

si rende necessario regolamentare siffatta specificità per le seguenti ragioni: a) le dimensioni delle saline che occupano i 4/5 del territorio del comune di Margherita di Savoia hanno impedito lo sviluppo di qualsiasi altro settore economico; b) parte del centro abitato è stato realizzato su suoli del Monopolio di Stato; c) le saline di Margherita di Savoia costituiscono riserva naturale dello Stato in quanto « zona umida di rilevanza internazionale » per gli effetti della convenzione di Ramsar del 1971 —:

se non ritenga di dover promuovere per la stessa sopravvivenza della collettività salinara idonee iniziative per: a) assicurare la proprietà pubblica delle saline; b) cedere a prezzi accessibili suoli dismessi o indispensabili per la realizzazione di strutture o infrastrutture nel settore turistico. (4-06322)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel premettere che la salina di Stato di Margherita di Savoia presenta alcuni caratteri che la rendono peculiare nel panorama dello sviluppo antropico sul territorio nazionale, chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per assicurarne la proprietà pubblica e per cedere a prezzi accessibili i suoli dismessi o inutilizzabili, allo

scopo di consentire la realizzazione di strutture o infrastrutture nel settore turistico.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato preliminarmente che la salina di Margherita di Savoia — una delle più importanti d'Europa — rappresenta oltre l'80% della produzione di sale dell'Amministrazione Autonoma medesima, costituendo perciò un polo industriale rilevante per la zona, in considerazione pure delle attività collegate all'estrazione del sale, ed un punto di riferimento essenziale dell'apparato produttivo dell'Azienda medesima.

In proposito, il Dipartimento del Territorio ha rappresentato che il Comune di Margherita di Savoia, nel suo assetto territoriale, è compreso fra il demanio marittimo, da un lato, ed i terreni appartenenti alla salina dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dall'altro. Il problema derivante dall'appartenenza al demanio marittimo delle aree urbanizzate venne a suo tempo risolto con l'emanazione della legge speciale n. 244 del 1976, che autorizzò la vendita di un'area di 50.000 metri quadrati al Comune di Margherita di Savoia.

Per quanto riguarda, in particolare, la zona ricadente su terreni appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quest'ultima ha rilevato che sono già in fase avanzata di realizzazione l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti di lavorazione e condizionamento della struttura (per un importo complessivo di circa sei miliardi di lire), in modo da consentire l'adeguamento della capacità di produzione e di trasformazione dello stabilimento alle richieste del mercato.

In questa prospettiva di sviluppo potrà trovare soluzione il problema relativo ai livelli di occupazione da assicurare, tenendo conto degli obiettivi da conseguire nel settore, in termini di produttività ed efficienza.

Né mancheranno di essere tenute nella giusta considerazione le istanze degli Enti Locali, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni speculativi nella destinazione dei suoli eventualmente lasciati liberi dalla salina.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MATTEOLI, ZACCHERA e MIGLIORI.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si apprende che a fine novembre 1997, il ministero di grazia e giustizia dovrebbe procedere a stilare l'elenco delle preture distaccate che verranno eliminate causa l'ingresso nell'ordinamento giudiziario della figura del giudice unico;

risulterebbe che anche la pretura di Portoferrato (isola d'Elba) dovrebbe essere soppressa;

ciò creerebbe immaginabili problemi per gli abitanti dell'isola d'Elba costretti, in caso di soppressione della pretura sull'isola, a dover raggiungere via mare altre località (Piombino e Livorno);

il Ministro più volte, ed ancora nel giugno di quest'anno, si era pubblicamente espresso contro la ventilata soppressione della pretura di Portoferraio-Isola d'Elba —:

quali iniziative abbia in animo di intraprendere per confermare la presenza sull'isola d'Elba della pretura a Portoferraio, dando in questo senso precise garanzie a tutti gli abitanti ed ai rappresentanti degli enti locali eletti nell'isola.

(4-13990)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse

prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinata dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per

quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così

delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Portoferraio (Isola d'Elba), era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Piombino.

Nella relazione si diceva che « il fatto che Portoferraio serva l'intera isola d'Elba e presenti problemi reali di comunicazione con la terraferma, non appare elemento decisivo, posto che il bacino dell'isola è comunque ben lontano dai 50.000 abitanti, e ci troviamo in presenza di collegamenti marittimi frequenti, agevoli, in zona di mare che non presenta attitudine ad interruzioni della navigazione. A ciò si aggiunga che Livorno avrebbe difficoltà a garantire il funzionamento di tre sezioni distaccate, potendo sostenere nei fatti solo due realtà lontane dal capoluogo ».

Peraltro si aggiungeva testualmente che « qualora tale valutazione venisse in sede

parlamentare modificata, ad esempio privilegiandosi la realtà isolana sulle esigenze del bacino di Cecina, la soluzione proposta potrà essere oggetto di revisione».

In effetti la sede di Portoferraio è stata inserita, sia da parte della Commissione Giustizia del Senato che da parte della Commissione Giustizia della Camera — nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico — quale sede distaccata di tribunale di Livorno.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Portoferraio una sede distaccata di tribunale.

Non è di contro emersa alcuna indicazione in merito al possibile accorpamento della sezione di Cecina alla sede centrale: risulta perciò che nel circondario di Livorno, nonostante la segnalazione di possibili inconvenienti funzionali, non si è proceduto a nessuna soppressione di presidi giudiziari preesistenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MENIA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

quali siano i motivi del ritardo della definizione della pratica riguardante i beni cosiddetti « abbandonati » nei territori ceduti alla ex Jugoslavia intestata al signor Mario Treccani, erede di Pancrazio Vincenzo Treccani, posizione n. 500783/109005;

se si intenda provvedere sollecitamente a chiudere la suddetta pratica.
(4-15095)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la definizione della pratica riguardante i beni nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, intestati al Sig. Mario Treccani, erede di Pancrazio Vincenzo Treccani, posizione n. 500783/109005.

Al riguardo, si premette che il Sig. Treccani Pancrazio era proprietario di beni di uso commerciale ed immobili a Elsane.

Dall'esame degli atti del fascicolo risulta quanto segue:

i beni commerciali non sono stati rintracciati dalle Autorità Jugoslave (nota del 28/4/1953), né esiste alcun provvedimento di confisca;

i beni immobili sono risultati di proprietà demaniale (nota della Delegazione Italiana nella Commissione Mista italo-jugoslava del 6.1.1951).

Tali circostanze furono portate a conoscenza dell'interessato, il quale non fornì mai chiarimenti nei documenti a riprova.

In data 2 maggio 1953, il fascicolo, per quanto concerne i beni commerciali, fu trasmesso, per il seguito di competenza, all'allora Direzione Generale dei Danni di Guerra, con nota del Capo della Delegazione italiana in Belgrado.

Dal carteggio con tale ufficio risulta che la richiesta di indennizzo dei beni commerciali non fu accolta, in quanto l'interessato non aveva presentato, nei termini di legge, la documentazione probatoria del danno.

Va, altresì segnalato che dopo tale decisione, il Sig. Treccani Mario, erede di Pancrazio, in data 23 giugno 1994 e successivamente in data 18 gennaio 1995 ha presentato istanze intese ad ottenere l'indennizzo, rispettivamente per i mobili non liquidati dalla Direzione Generale dei danni di guerra, per l'avviamento commerciale (legge 29.1.1994, n. 98), nonché per gli immobili.

La competente Commissione interministeriale, nella seduta del 4 marzo 1996, ha accolto la domanda dell'interessato e ha deliberato di acquisire agli atti la documentazione probatoria secondo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1985, n. 135 e dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

A tutt'oggi l'interessato non ha fornito la documentazione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

MENIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere a quale punto sia l'iter delle pratiche di indennizzo dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, relative ai cantieri navali, del signor Corrado Piccini (erede Antonio Piccini) di Lussinpiccolo posizione n. 15-380/T.C. e 1778-5656/T.C. (4-15481)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la pratica di indennizzo dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia relativa al Sig. Corrado Piccini.*

Al riguardo, si fa presente che il fascicolo 15380/TC, relativo ad un fabbricato ad uso abitazione, è stato definito con l'Autorizzazione ministeriale n. 584394 del 19 aprile 1989, in applicazione della legge n. 135 del 1985, mentre il fascicolo 1778-5656/TC relativo ai Cantieri navali Piccini è stato definito con l'A.M. n. 1880090 del 18.8.97 con la quale è stato liquidato l'avviamento commerciale previsto dalla legge n. 98 del 1994.

Nessun altro provvedimento, pertanto, deve essere adottato a favore del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

MUZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato era già stato investito del fatto con atto ispettivo del 18 giugno 1996 n. 4/00876, a cui è stata data risposta il 2 aprile 1997;

il 14 luglio 1994, all'insegnante Sergio Rossello, il provveditore agli studi di Alessandria ha disposto la riliquidazione degli emolumenti spettanti nel periodo dal 18 maggio 1985 al 23 giugno 1987, con preghiera all'ufficio di ragioneria di dare esecuzione, con ogni possibile urgenza, al provvedimento;

il 22 settembre 1994 sono stati liquidati gli emolumenti arretrati spettanti nel periodo dal 18 maggio 1985 al 23 giugno

1987 (questi arretrati sono il 50 per cento che era stato trattenuto dallo stipendio durante la sospensione cautelare, durata dal 18 maggio 1985 al 22 giugno 1987);

il 26 settembre 1994 il signor Rossello ha rivolto la richiesta dell'attivazione dell'inquadramento con la progressione di carriera dal 1° maggio 1985 e la ricostruzione della medesima carriera;

il 5 aprile 1995 è stato trasmesso tramite la direzione didattica, il decreto di inquadramento di carriera datato 25 marzo 1995;

entro il dicembre 1995 al signor Rossello sono stati liquidati gli arretrati derivanti dalla ricostruzione di carriera (questi arretrati sono gli scatti congelati a causa della sospensione cautelare);

il 23 gennaio 1997 il provveditore agli studi di Alessandria ha disposto la liquidazione rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti arretrati spettanti nel periodo tra il 18 maggio 1985 ed il 22 giugno 1987 (questi arretrati sono il 50 per cento che era stato trattenuto dallo stipendio durante la sospensione cautelare);

il 4 settembre 1997, la direzione didattica del II Circolo di Casale Monferrato ha liquidato al signor Rossello quanto disposto nel provvedimento del 23 gennaio 1997;

il 22 luglio 1997 il signor Rossello ha richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli emolumenti arretrati spettanti dalla ricostruzione di carriera DP n. 6419 e DP n. 6419/B del 25 maggio 1995. Gli effetti della sospensione cautelare erano stati: 1) riduzione dello stipendio al 50 per cento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); 2) congelamento della progressione di carriera ovvero blocco degli scatti di anzianità in vigore nel periodo della sospensione cautelare —:

quali provvedimenti intenda adottare perché al signor Rossello vengano liquidate

la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla totalità degli emolumenti arretrati dovuti dall'amministrazione anche a mente delle circolari UCI 5314/27720/0/2 del 26 novembre 1986 e n. UCI 4075/27720/02 del 24 agosto 1988 diramate conseguentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 18 marzo 1986.

(4-13613)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto della quale si allega copia.*

Com'è già noto alla S.V. Onorevole questa Amministrazione ha provveduto a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riguardo agli emolumenti arretrati spettanti all'insegnante elementare Rossello Sergio nel periodo tra il 18.5.1985 ed il 22.6.1987 (periodo di sospensione cautelare per l'insegnante in parola).

Quanto alla ulteriore richiesta avanzata dal medesimo docente per il riconoscimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla ricostruzione di carriera (D.P. n. 6419 e D.P. n. 6419/B del 25.3.1995) il competente Provveditore agli Studi di Alessandria ha precisato che tale istanza al momento non può trovare accoglimento; ciò in applicazione della C.M. n. 283 del 20.4.1997 e della nota ministeriale n. 2952 del 17.3.94 ove tra l'altro è precisato che questa Amministrazione provvede alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, analogamente al comportamento assunto dal Dicastero del Tesoro, soltanto in esecuzione di pronunce giurisdizionali recanti espressioni statuzioni circa la corresponsione di tali oneri oppure per ripristino ex tunc del pagamento di stipendi (o di altre indennità aventi carattere retributivo) a seguito di revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio per proscioglimento del dipendente da ogni addebito.

Nel caso in parola pertanto, l'eventuale accoglimento della ulteriore istanza di ricostruzione di carriera è subordinato ad una specifica pronuncia in tal senso da parte dell'organo giurisdizionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno riportato, nei giorni scorsi, la notizia dell'aggressione di un giovane studente torinese avvenuta per aver rifiutato droga offerta dai compagni di scuola;

l'episodio evidenzia la perdita di valori conseguenti anche, ad avviso dell'interrogante, a recenti posizioni assunte, in merito alla diffusione della droga, dal comune di Torino;

appaiono « stupefacenti » le dichiarazioni della preside della scuola Bosso di Torino, la quale, oltre a dichiararsi soddisfatta per il trasferimento dello studente picchiato, ha quasi giustificato con parole di assenso il comportamento di coloro che hanno aggredito lo stesso, liquidando la questione con un secco « nulla è successo »;

la scuola ha tra le sue priorità il compito di educare alla legalità, nonché al rispetto dei valori —:

quale sia la valutazione in merito al grave episodio verificatosi nei confronti del giovane studente;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere, dopo l'accertamento dei fatti, nei confronti della preside dell'istituto professionale commerciale Bosso di Torino.

(4-13916)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Torino, a seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito all'episodio al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, ha subito richiesto alla Preside dell'Istituto professionale « Bosso » una relazione al riguardo.

Il Capo d'istituto, in data 16 ottobre 1997, ha precisato di aver ricevuto nel pomeriggio del 30 settembre una telefonata da parte di una mamma di un allievo frequentante una classe prima della succursale di Via Moretta, con la quale si riferivano delle generiche persecuzioni nei confronti del figlio.

La signora in parola è stata invitata a parlare con i docenti per decidere eventualmente i comportamenti da adottare.

Il giorno 2 ottobre la mamma si è messa in contatto con la collaboratrice-vigilante responsabile della succursale dell'istituto, che si è dichiarata disponibile a riceverla con il figlio per il sabato 4 ottobre, peraltro giorno libero della docente, che ha suggerito di tenere a casa, il giorno successivo, il figlio che, a giudizio della madre, soffriva di crisi ipoglicemiche da stress.

La medesima insegnante ha convocato, per il giorno successivo (venerdì), i ragazzi, ritenuti responsabili di comportamento scorretto, per i necessari chiarimenti.

Poiché nel giorno della convocazione uno dei due ragazzi era assente, la responsabile della succursale ha ritenuto di rinviare il colloquio per evitare che gli allievi si consultassero; ha tuttavia convocato tutti gli ausiliari addetti alla vigilanza, ma nessuno ha riferito di fatti anomali.

Anche gli insegnanti della classe, presenti quel giorno, hanno sostenuto di non aver rilevato particolari pressioni o persecuzioni ai danni dell'allievo.

Il 4 ottobre due Ispettori del Commissariato di San Paolo, presentatisi nella sede di Via Meucci, hanno riferito che l'alunno in parola era ricoverato al Martini Nuovo e che il medesimo aveva dichiarato di essere stato trattenuto con la forza, giovedì 2 ottobre, da due compagni prima di entrare nel laboratorio di informatica.

Poiché il Capo d'istituto non era al corrente di tali specifici atti ha chiesto chiarimenti al personale della succursale, che, tuttavia, non ha avuto fatti significativi da riferire.

Il 9 ottobre la madre dell'allievo, recatasi presso la scuola per chiedere il nulla osta, ha ribadito che il figlio aveva ricevuto percosse.

In quella sede, secondo quanto precisato dalla Preside, la mamma dell'allievo, nella difesa del figlio, ha travisato le osservazioni da lei espresse che non erano volte a difendere né tanto meno coprire eventuali colpevoli, bensì difendere il diritto al rispetto della dignità di tutti gli allievi compresi quelli sospettati dalla genitrice.

L'unità cinofila, presentatasi il 10 ottobre presso la scuola, dopo accurati controlli e perquisizioni ha rilasciato un verbale attestante: « esito negativo ».

I pochi alunni della classe interessata, presenti il 16 ottobre, non hanno saputo fornire notizie al riguardo.

Il Provveditore agli Studi di Torino ha comunque disposto visita ispettiva presso la scuola in parola, nel corso della quale è stato confermato quanto già riferito dalla Preside ed in particolare che durante le ore di lezione le uscite degli allievi dalle aule, per esigenze personali, vengono annotate su appositi registri affidati ad ausiliari operanti ai singoli piani; tali disposizioni scrupolosamente osservate, secondo le assicurazioni fornite dalla Preside e dalla vigilante, dovrebbero rendere improbabile che passino inosservati atti di violenza nei corridoi o traffici di droga.

L'Ispettore incaricato ha anche rilevato che il corpo docente ha mostrato di essere attento al mantenimento di un accettabile livello di disciplina.

Dagli accertamenti effettuati, le dichiarazioni rese dalla Preside non hanno avuto smentita alcuna.

Tutti gli allievi interrogati hanno escluso che vi siano state percosse o atti di violenza in ambito scolastico e/o extrascolastico pur ammettendo che possa essersi verificato qualche scherzoso spintonamento nel passaggio da un'aula ad un'altra.

È stata decisamente negata la pratica di spinelli.

Gli esiti degli accertamenti ispettivi hanno, comunque, escluso che possa essere proposto alcun provvedimento repressivo o punitivo.

Sulla vicenda sta, comunque, tuttora indagando l'Autorità giudiziaria; ove al termine di dette indagini dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto accertato da questa Amministrazione non si mancherà di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OLIVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la conoscenza della lingua inglese è ormai da considerare un'esigenza primaria per la formazione e per l'approccio al mondo del lavoro; nuove sacche di emarginazione saranno quindi create in quelle popolazioni scolastiche che non potranno accedere a questo tipo di insegnamento rispetto ad altre che da tempo ormai lo praticano;

l'insegnamento delle lingue straniere, istituito per legge da oltre undici anni con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, recante « Nuovi programmi della scuola elementare », di fatto non viene garantito a tutte le scuole, ma lasciato alla aleatorietà degli organi esistenti nelle varie direzioni didattiche generando, inevitabilmente, ingiustizie sociali nei riguardi degli alunni che frequentano scuole carenti di personale docente qualificato a tale insegnamento;

in particolare, nelle scuole elementari di Cerva (Catanzaro) non è stato ancora possibile istituire tale insegnamento, e più specificamente, per come più volte richiesto dai genitori, della lingua inglese;

la popolazione elementare del distretto scolastico n. 10 non ha mai usufruito dell'insegnamento della seconda lingua;

sono pervenute al provveditorato agli studi di Catanzaro, per il tramite del distretto scolastico n. 10 e della direzione didattica di Sersale (Catanzaro), numerose domande di insegnanti elementari disponibili alla frequenza di un corso di formazione di lingua inglese (cinquecento ore) —:

se la direzione generale dell'istruzione elementare divisione III del ministero della pubblica istruzione non intenda autorizzare immediatamente il consiglio di circolo di Sersale ad istituire un corso di formazione di cinquecento ore di lingua inglese, come richiesto dal provveditorato agli studi di Catanzaro con raccomandata del 12 giugno 1997. (4-11432)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che nella provincia di Catanzaro, a fronte di un fabbisogno di lingua straniera (inglese) pari a 2397 ore, sono state attivate n. 2022 ore.*

In particolare poi, nel distretto scolastico di Sersale le ore attivate sono n. 204 a fronte di un fabbisogno di 300 ore, e più specificamente, nel circolo didattico di Sersale, a fronte di un fabbisogno complessivo di n. 75 ore, le ore attivate di lingua inglese sono n. 18.

Nella provincia in parola dal 1992 ad oggi sono stati realizzati 16 corsi di lingua inglese (di n. 100/150/300 e 500 ore) ai quali sono stati invitati a partecipare tutti i docenti della ex provincia di Catanzaro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia) e n. 9 corsi di sostegno linguistico destinati agli insegnanti elementari già formati.

Per quanto riguarda la richiesta di un nuovo corso di formazione di n. 500 ore presso la direzione didattica di Sersale avanzata dal Provveditore agli Studi di Catanzaro si fa presente che essa non ha potuto essere presa in considerazione nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento relativo all'esercizio finanziario 1997.

Le esigenze rappresentate saranno comunque valutate prioritariamente nella predisposizione del piano nazionale per il 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PARENTI e SAVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata di Barletta del tribunale di Trani, per numero di abitanti, estensione del territorio, alto indice del contenzioso civile e penale, disponibilità di una struttura attrezzata e moderna appare sufficientemente attiva, anche in relazione ai costi, come si rileva dai dati statistici relativi all'anno che termina il 30 giugno 1997, che qui si riassumono: affari contenziosi civili e di lavoro: pervenuti nel periodo: 1695, esauriti nello stesso periodo:

1752, pendenti: 2237, sentenze civili emesse: 883; decreti ingiuntivi emessi: 1528; vendite fissate in esecuzione civile: 332; sequestri: 13; provvedimenti di rilascio immobiliare: 234; tutele aperte: 204; procedimenti penali: pervenuti nel periodo: 808; esauriti nello stesso periodo: 1061, pendenti: 918; sentenze penali emesse: 926;

la chiusura di detta sezione distaccata sembra di nocumento sia per i cittadini del territorio, sia per gli oltre duecento professionisti che in quel tribunale operano —:

se non ritenga opportuno riconsiderare la prospettata chiusura della sede distaccata di Barletta. (4-13730)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei

parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle

possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato

e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Barletta, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire Barletta quale sede distaccata del Tribunale di Bari.

Infatti — come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo — « Barletta, con indice di carico 4,26 e 90.791 abitanti, rappresenta un bacino di utenza di dimensioni notevoli, la cui contiguità geografica alla sede centrale non appare motivo sufficiente a "giustificare aggregazioni che risulterebbero insostenibili dal punto di vista del bacino d'utenza servito" ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PISCITELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

anche se compete al consiglio di presidenza della giustizia tributaria deliberare sulla nomina e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie (articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), spetta al Ministro delle finanze bandire i concorsi e stabilire « le modalità per la formazione degli elenchi (degli aspiranti alla nomina) » (articolo 9, comma 6, decreto legislativo n. 545 del 1992);

i componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Pre-

sidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze (articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 1992);

tra coloro che possono essere nominati componenti di commissione tributaria provinciale e regionale, in base alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, sono compresi anche i « magistrati ordinari »;

con l'espressione « magistrati ordinari », senza ulteriori specificazioni, però, non possono non intendersi tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, sia i magistrati di carriera sia i magistrati onorari (vicepretori, giudici di pace, eccetera);

questa interpretazione si fonda non solo su norme ordinarie (vedi articolo 1 del codice di procedura civile, in base al quale « la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari », fra i quali lo stesso codice comprende il giudice di pace), ma anche su alcune norme costituzionali (articoli 102, 106 e 107 della Costituzione);

il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, invece, « delegittimando » di fatto tutti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali che, prima del suo insediamento, sono stati nominati (e restano) componenti di commissione, per essere o per essere stati magistrati ordinari onorari, ritiene che con l'espressione « magistrati ordinari » debbano intendersi soltanto i magistrati di carriera e quindi non delibera la nomina a giudice tributario di magistrati o ex magistrati onorari;

il servizio dei magistrati onorari viene visto « con sfavore » dall'attuale consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che lo considera del tutto irrilevante ai fini della nomina nelle commissioni tributarie, in contrasto con disposizioni di altre leggi per le quali invece è titolo preferenziale (ad esempio per la nomina a giudice di pace o a giudice delle costituenti sezione stralcio) —

se non ritenga di dover valutare l'opportunità di adoperarsi presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria al

fine di una più corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e, in subordine, se non ritenga di proporre una norma di interpretazione « autentica » delle citate disposizioni nella parte in cui le stesse si riferiscono ai « magistrati ordinari ».

(4-14441)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole, in merito alla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'espressione « magistrati ordinari » contenuta negli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 545 del 1992. In particolare ha chiesto di conoscere se debbano intendersi compresi in tale espressione solo i magistrati di carriera, come sembrerebbe d'altra parte dall'interpretazione fornita dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, ovvero anche i magistrati « onorari ».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è l'organo deputato a risolvere tutte le problematiche, anche interpretative, inerenti alla composizione dei collegi giudicanti di giustizia tributaria. Infatti, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545, attribuisce al Consiglio di Presidenza, tra l'altro, il potere di deliberare sulle nomine dei giudici tributari e « su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie ».

Ciò posto, si evidenzia che il Consiglio di Presidenza, quale organo di autogoverno dei giudici, sovrintende al funzionamento delle commissioni tributarie, e, in quanto tale, è sottratto al potere d'intervento diretto da parte del Ministro delle Finanze.

In merito alla questione sorta sul significato dell'espressione « magistrati ordinari » usata negli articoli 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 545/92, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con apposita delibera, ha ritenuto non condivisibile che la locuzione possa riferirsi anche ai magistrati onorari, atteso che costoro possono essere annoverati fra i giudici ordinari solo nel senso che non fanno parte di una diversa

giurisdizione, e non sono, quindi, giudici speciali.

Secondo tale interpretazione il legislatore ha voluto riferirsi solo ai giudici di carriera, assunti cioè a seguito di concorso, come risulta, da un lato, dal contestuale riferimento ai giudici amministrativi e militari (i cui ordinamenti ignorano la figura del giudice onorario) e, dall'altro, dalla dicitura « in servizio o a riposo », nella quale quest'ultimo termine si addice solo ed esclusivamente ai giudici professionali.

Ad avviso del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la conferma di tale interpretazione si trae dalla tabella E allegata al medesimo decreto legislativo n. 545, dalla quale si evince che, tra i « titoli di servizio », viene considerato solo quello di « magistrato ordinario od equiparato » ed il punteggio è attribuito in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione). Dette qualifiche trovano rispondenza negli ordinamenti dei giudici amministrativi e militari, mentre sono del tutto estranee ai giudici onorari, che, quindi, non essendo previsti nel predetto allegato sono sottratti alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sulla base della interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi, il Consiglio di Presidenza ha precisato che anche la stessa Carta Costituzionale considera i « magistrati onorari » (articolo 106 Cost.) distintamente dai « magistrati ordinari » (articolo 102 Cost.), analoga distinzione è riscontrabile nella disciplina dell'ordinamento giudiziario e nelle norme sul giudice di pace.

Pertanto, agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 545/92, l'espressione « giudici ordinari » non comprende i giudici onorari.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ROTUNDO. — Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il maresciallo Endrio Buttazzo, in servizio presso la compagnia della Guardia

di finanza di Gioia Tauro, ha inoltrato domanda di trasferimento definitivo o, in subordine, temporaneo presso la legione della Guardia di finanza di Taranto;

tale richiesta è stata avanzata ai sensi della legge n. 104 del 1992 in quanto il fratello Stefano, affetto da « nistagmo, atrofia ottica secondaria, cerobratia infantile, paraparesi spastica », è portatore di handicap in situazione di gravità, con necessità di assistenza continuativa globale (come da referto redatto dalla Ausl Lecce 1, ai sensi della legge n. 104);

i genitori di Stefano, dopo ventuno anni di assistenza quotidiana ventiquattro ore su 24, sono fortemente provati sul piano fisico e psicologico, come refertato dal centro di igiene mentale dell'Ausl, e non sono più nelle condizioni di sostenere una simile situazione di stress e di disagio;

nonostante questo quadro, il comando della Guardia di finanza ha respinto la domanda presentata dal maresciallo Buttazzo —:

se tutto ciò sia compatibile con una avanzata politica sociale e per la famiglia e non aumenti piuttosto, vista l'assenza di strutture per l'assistenza dei malati gravi, le situazioni di disagio;

cosa si intenda fare per risolvere concretamente la situazione di una famiglia che, abbandonata a sé stessa in una situazione di insostenibilità, è destinata a sfasciarsi. (4-13263)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che il Maresciallo Endrio Buttazzo, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, ha inoltrato domanda di trasferimento definitivo o, in subordine temporaneo presso la legione della Guardia di Finanza di Taranto in quanto il proprio fratello è, tra l'altro, portatore di handicap ed i genitori, per tale motivo, versano in condizioni di disagio, chiede che cosa questa Amministrazione intenda fare per risolvere concretamente tale situazione.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che la domanda di trasferimento prodotta dal Maresciallo Endrio Buttazzo in data 6 maggio 1997, è stata archiviata dal Comandante della legione di Catanzaro con provvedimento assunto nell'ambito delle proprie competenze, non avendo ravvisato nel caso di specie i requisiti dell'eccezionalità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti a domanda del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.

Ciò in quanto il complessivo quadro nosografico del fratello del predetto sottufficiale, seppur aggravatosi negli ultimi tempi, è in larga misura insorto in epoca antecedente all'incorporamento del sottufficiale. Ed, inoltre, non avrebbero potuto comunque applicarsi le invocate agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 5, della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, dovendosi senz'altro escludere, per la ragguardevole distanza tra la sede di servizio del richiedente ed il luogo in cui risulta convivere con il fratello handicappato, l'effettività di una prestazione assistenziale continuativa di tipo materiale nei riguardi del bisognevole che, come peraltro dichiarato dallo stesso militare nell'istanza, è già assicurata dai propri genitori.

Infine, il suddetto Comando generale ha rilevato che la situazione familiare esposta dal Maresciallo Buttazzo a sostegno di una precedente domanda volta ad ottenere una destinazione di gradimento al termine del corso d'istruzione, ha già formato oggetto di benevolo apprezzamento all'atto della sua immissione in servizio, determinandone l'assegnazione alla legione di Catanzaro (Comando di Corpo limitrofo a quello avente giurisdizione sui luoghi d'origine del militare), proprio nella prospettiva di realizzare un equo temperamento tra le esigenze personali dell'interessato e quelle organiche e di servizio dell'Amministrazione.

Ciò posto, il Comando generale della Guardia di Finanza, considerato che il provvedimento, motivo di doglianza, scaturito dalla responsabile ed obiettiva valutazione del caso svolta dalla competente Autorità gerarchica nell'ambito delle proprie preroga-

tive, appare esente da profili di censurabilità e si pone, altresì, in sintonia con i principi di costante e consolidata applicazione nel contenzioso amministrativo in materia, ritiene che la posizione del Maresciallo Buttazzo sia stata correttamente definita.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUFFINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico in quiescenza Guglielmo Pellizzoni, residente a Rivignano (provincia di Udine), titolare di pensione n. 13990316, ha fatto ricorso nei confronti del ministero della pubblica istruzione per mancato computo di rivalutazione monetaria o interessi legali su riliquidazione pensionistica;

tale ricorso (n. 298/C) è stato accolto dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti in data 17 gennaio 1996 e trasmesso con atto n. 237/C/96 al provveditorato agli studi di Udine;

il provveditorato ha comunicato in data 1° ottobre 1996 al signor Pellizzoni di aver inoltrato gli atti all'ispettorato per le pensioni del ministero della pubblica istruzione per la liquidazione della rivalutazione monetaria;

a tutt'oggi il signor Pellizzoni non ha ancora ricevuto le somme a lui spettanti —:

in che modo e in che tempi intenda adempiere agli atti dovuti, conseguenti alla sentenza della Corte dei conti. (4-14010)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata.

Infatti con decreto ministeriale del 29.10.1997 è stata disposta la corresponsione al sig. Pellizzoni Guglielmo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla riliquidazione della pensione.

Il relativo mandato di pagamento n. 1787 è stato emesso sul capitolo 1293 — A.F. 1997 — per l'importo netto di lire 41.251.460.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SAONARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la normativa relativa ai corsi di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento per gli alunni portatori di *handicap* è oggetto di attenta valutazione, circa le reali possibilità occupazionali, da parte sia del personale di ruolo sia del personale precario della scuola —:

quale sia la situazione dei corsi promossi nella regione Veneto, in termini di costi per i partecipanti o di risorse pubbliche utilizzate, di finanziamenti, di convenzioni, di *standard* qualitativi e di valutazione complessiva della docenza e delle strutture didattiche utilizzate. (4-08432)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che nella Regione Veneto sono stati autorizzati e finanziati n. 4 corsi biennali di specializzazione per gli anni scolastici 1996/97-1997/98 ai sensi dell'O.M. 169/96 che si svolgono nelle province di Belluno, Venezia, Verona e Vicenza.*

Il corso di Belluno è frequentato da 23 docenti di ruolo delle scuole primarie e secondarie con onere complessivo per l'Amministrazione di L. 198.000.000.

Il corso di Venezia è frequentato da n. 31 docenti di ruolo della scuola secondaria, per il costo globale a carico dell'Amministrazione di L. 200.000.000.

Il corso di Verona è frequentato da n. 29 docenti di ruolo della scuola elementare, media e di II grado; l'onere a carico dell'Amministrazione è di complessive L. 156.000.000.

Il corso di Vicenza, con onere a carico dell'Amministrazione di L. 161.000.000, è frequentato da n. 29 docenti.

Tali corsi, gestiti dai provveditori agli studi delle rispettive province, sono funzionanti presso istituzioni scolastiche statali e sono destinati al personale di ruolo attualmente in servizio nei diversi ordini di scuola.

Oltre ai corsi statali di cui sopra, sono in corso di svolgimento i seguenti corsi, gestiti da enti privati, la cui attività è stata auto-

rizzata dai provveditori agli studi competenti per territorio:

VENEZIA: 1 corso polivalente (sede Mestre);

VERONA: 1 corso polivalente;

PADOVA: 1 corso polivalente.

Tali corsi, destinati ad insegnanti non di ruolo, non comportano oneri per lo Stato.

Non sono stati attivati nella regione Veneto corsi di riconversione o corsi per sezione diversa, né statali, né privati.

La verifica degli standard qualitativi e la valutazione complessiva dei corsi vengono effettuate da ispettori tecnici, secondo un piano nazionale.

Gli esiti di detti accertamenti sono poi rimessi ai singoli Provveditori agli Studi ai quali compete la vigilanza sullo svolgimento dei corsi medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SCAJOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sin dall'esercizio finanziario 1981 (Ministro di grazia e giustizia l'onorevole Sarti, Presidente del Consiglio dei ministri l'onorevole Forlani) vennero stanziati fondi per la costruzione del nuovo carcere circondariale di Sanremo;

finalmente nel corrente anno 1997 il nuovo carcere collocato nella frazione Busana di Sanremo è stato ultimato e ne è iniziato l'utilizzo con una spesa complessiva di circa 20 miliardi di lire;

in conseguenza di ciò l'antico carcere è stato abbandonato e dismesso ed ora l'antico Forte di S. Tecla è a disposizione per un utilizzo a fini culturali e turistici a favore della città, così come si è verificato per la Fortezza del Priamar di Savona e si sta verificando per i Forti di Genova;

detto utilizzo a cura della civica amministrazione era sottinteso nel momento

stesso che lo Stato provvedeva a costruire un nuovo carcere;

disattendendo impegni assunti dagli organi periferici dell'amministrazione delle dogane con la civica amministrazione nel corrente mese di ottobre, detta autorità doganale ha annunciato che prenderà possesso di una palazzina posta all'interno del forte per installarvi la dogana marittima di Sanremo;

addirittura risulta all'interrogante che siano già stati appaltati i lavori di ristrutturazione dell'immobile;

la fretta dimostrata è sicuramente degna di miglior causa posto che ora gli uffici trovano dislocazione sul porto nell'ambito del fabbricato della capitaneria;

il comune di Sanremo si è offerto di offrire idonea sistemazione ma si è scontrato contro una strana e pervicace volontà di collocarli direttamente sul porto antico (a Sanremo è in funzione anche un porto turistico privato che potrebbe eventualmente ospitare gli uffici);

il traffico merci di Sanremo è assolutamente assente tanto che ci si chiede se tale dislocazione sia così necessaria e non possano sopperire le dogane di Imperia e Ventimiglia —:

quali siano le ragioni che spingono l'amministrazione delle dogane a compiere un gesto che all'interrogante appare di disprezzo verso la comunità locale di Sanremo respingendo ogni soluzione alternativa e compromettendo quindi l'utilizzo a fine culturale e turistico del complesso monumentale;

se non ritenga opportuno — anche ad evitare clamorose prese di posizione a livello locale — soprassedere ad ogni iniziativa intrapresa e pervenire ad un accordo con la Civica amministrazione per la cessione dell'immobile forte di S. Tecla.

(4-13586)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l'interrogazione cui si risponde la

S.V. Onorevole, nel premettere che l'antico carcere del Forte di Santa Tecla a Sanremo è stato dismissed dal Ministero di Grazia e Giustizia ed è quindi utilizzabile per fini culturali e turistici a favore della città, chiede di conoscere i motivi per i quali l'immobile sia attualmente utilizzato dall'amministrazione delle dogane e sia stata invece disattesa la richiesta di cessione avanzata dal Comune di Sanremo per destinarlo al godimento della comunità cittadina.

In proposito il competente Dipartimento del Territorio ha preliminarmente fatto presente che l'immobile denominato Forte di Santa Tecla di Sanremo appartiene al demanio pubblico dello Stato per effetto della declaratoria di particolare interesse storico-artistico, emessa il 9 dicembre 1992 dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 (relativa alla « Tutela delle cose di interesse artistico »), quale esempio di architettura militare del Settecento a pianta triangolare avente la singolare caratteristica di essere rivolto contro la città e non a sua difesa. Esso, già adibito a carcere, è stato riconsegnato nel 1997 all'Amministrazione finanziaria dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Subito dopo la riconsegna, esso è stato in parte consegnato in uso governativo alla Dogana di Sanremo e in parte, provvisoriamente, anche alla Conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo, che lo aveva richiesto per il deposito di materiale d'archivio da versare all'Archivio di Stato di Imperia. La consegna parziale richiesta da quest'ultimo Ufficio, per ovviare alla carenza di spazi ed alla spesa sostenuta per la locazione passiva di alcuni locali, non è stata mai formalizzata.

Ciò posto, il Dipartimento delle Dogane ha rappresentato che il 18 novembre 1997 ha proceduto alla riconsegna dei locali siti al secondo piano del Forte ed ha precisato che l'utilizzazione dell'immobile era stata determinata dalla richiesta di restituzione dei locali occupati avanzata dalla Capitaneria di Porto di Imperia e dall'impossibilità di reperire altri locali demaniali liberi ed

idonei allo scopo, situati nelle immediate vicinanze del Porto di Sanremo.

Da parte loro, gli Uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali hanno manifestato l'orientamento di utilizzare il monumento al fine di creare un centro culturale di uso e godimento pubblici, aperto alla comunità locale e non, anche con il fine simbolico di ripagare la città dei patimenti sofferti all'epoca della realizzazione della struttura, edificata dai genovesi contro i sanremesi.

Al fine di giungere alla conclusione della vicenda contemperando le pressanti ed improcrastinabili esigenze manifestate dal Dipartimento delle Dogane, per i cui uffici di Sanremo al momento non si può ipotizzare il trasferimento in altra sede per mancanza di locali demaniali idonei allo scopo, con quelle del Ministero per i beni culturali ed ambientali e della Amministrazione civica, il Dipartimento del Territorio ha assicurato che perverrà alla decisione finale dopo aver acquisito anche il parere del Dicastero citato, il cui Ufficio centrale per i beni archivistici non si è ancora espresso al riguardo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi anni sono venute dalla società italiana richieste di cambiamento e di svolta, anche radicale;

tali richieste sono tutte ampiamente note, come la domanda di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione: si richiedono infatti servizi migliori, l'eliminazione degli sprechi ma soprattutto maggiori assunzioni di responsabilità;

i principi di trasparenza, di responsabilità e di solidarietà sono principi di buon governo;

il principio di responsabilità è il principio più ovvio e più importante, ma è al tempo stesso il più disatteso;

infatti, nella sua formulazione più generale esso richiede che chiunque abbia responsabilità di governo, a qualsiasi livello si collochi, debba poter essere sistematicamente chiamato a rispondere politicamente e personalmente delle scelte e delle azioni compiute;

anche il principio di trasparenza è assai disatteso: infatti esso impone alle decisioni politiche ed operative di fondarsi su meccanismi e procedure sufficientemente chiari e universali da poter essere facilmente interpretate e controllate dai cittadini, soprattutto, per quanto attiene l'equità del prelievo fiscale;

lo Stato italiano, a causa dell'evasione fiscale, perde annualmente centinaia di miliardi;

secondo l'articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che esistono notevoli fasce di evasione fiscale tra gli amministratori condominiali, riconducibili a coloro che svolgono il doppio lavoro (molti dei quali sono impiegati nella pubblica amministrazione) o che operano nel mercato nero e che, chiaramente, non iscrivendo i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, sfuggono, di fatto, alle maglie del fisco;

infatti, il paradosso di tale situazione è che la maggior parte delle verifiche fiscali, anziché colpire i « secondolavoristi » o quelli che svolgono la loro attività in nero, colpiscono proprio gli amministratori condominiali che iscrivono regolarmente i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, come stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973;

eppure la verifica a tappeto nel predetto settore è molto più facile da fare che da illustrare, poiché è sufficiente rilevare

presso gli enti che erogano energia elettrica o acqua l'elenco delle utenze condominiali, che sono ovviamente domiciliate presso gli amministratori condominiali;

nel programma elettorale dell'« Ulivo » del 21 aprile 1996 si legge testualmente « come combattere l'evasione fiscale », attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione « pubblica secondo criteri aziendalistici, con operatori opportunamente selezionati e qualificati, pagati a prezzi di mercato, ma sottoposti a più rigidi controlli »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di combattere l'evasione fiscale —:

se non ritengano urgente predisporre i necessari accertamenti e controlli al fine di individuare gli amministratori « secondolavoristi » che svolgono la loro attività nel mercato nero e, in caso affermativo, se intendano effettuare verifiche con criteri finalmente razionali, come la rilevazione delle utenze condominiali presso gli enti erogatori sia di energia elettrica che dell'acqua;

se risulti tale situazione e, in caso affermativo, per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia ancora proceduto ad intervenire adeguatamente per combattere efficacemente l'evasione fiscale di quegli amministratori condominiali che, svolgendo la loro attività nel mercato nero, gettano ombre sull'intera categoria;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per combattere l'evasione fiscale da parte degli amministratori condominiali che svolgono la loro attività nel mercato nero e che, quindi, non iscrivendo, come dovrebbero, i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, secondo quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29

settembre 1973, sfuggono di fatto ai controlli del fisco;

quali iniziative siano state finora prese, a distanza di quasi un anno dall'insediamento dei Ministri competenti, per risolvere il problema sopra evidenziato;

a quanto ammontino finora i condomini iscritti regolarmente presso l'anagrafe tributaria di Roma, secondo quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973;

se siano state effettuate a Roma le verifiche fiscali per individuare gli evasori che si annidano tra gli amministratori condominiali e, in caso affermativo, quali siano stati gli esiti di tali ispezioni;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per combattere l'evasione fiscale di quegli amministratori condominiali che svolgono il doppio lavoro o che operano nel mercato nero. (4-11285)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alle iniziative intraprese dall'Amministrazione finanziaria per accertare l'attività svolta dagli amministratori di condominio, nonché per individuare quei soggetti che esercitano abusivamente tale professione, occorre premettere che, prima delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), il condominio, come tale, non risultava quale oggetto passivo d'imposta; pertanto non ricorrevano le condizioni per l'assegnazione del codice fiscale secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (come modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976).

Tuttavia, per effetto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si ebbe un'emersione dei condomini e dei relativi amministratori, stante l'obbligo per questi ultimi di presentare la dichiarazione relativa alle parti comuni degli edifici condo-

miniali, con la conseguente attribuzione del codice fiscale al condominio.

Con l'entrata in vigore della predetta legge n. 449 del 1997 sono state introdotte innovazioni che appaiono conformi a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione.

In particolare, sulla base di tali disposizioni, il condominio è sostituito di imposta [articolo 21, comma 11, lettera a)] e deve effettuare la ritenuta del 20 per cento sui compensi corrisposti tra i quali ultimi vengono espressamente citati i compensi percepiti dagli amministratori di condominio [articolo 21, comma 11, lettera b), punto 2].

Per quel che concerne invece le innovazioni apportate alla disciplina della Anagrafe tributaria e del codice fiscale, la legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998 pone a carico degli amministratori l'obbligo di « comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori ». Le modalità ed i termini di tali comunicazioni saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Riguardo all'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti degli amministratori di condominio, si rileva che tali lavoratori autonomi sono stati compresi nel programma di accertamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 6 settembre 1994, relativo alle tre categorie dei dentisti, degli odontotecnici e, appunto, degli amministratori di condomini; gli uffici distrettuali e la Guardia di finanza hanno svolto detto programma secondo le direttive a suo tempo impartite, ottenendo risultati soddisfacenti.

Successivamente, con decreto ministeriale 26 aprile 1995, sono stati previsti, tra l'altro, ulteriori controlli nei confronti dei medesimi soggetti.

A tal fine, sono stati predisposti elenchi di soggetti (persone fisiche) qualificatisi, in sede di richiesta del codice fiscale del condominio, quali rappresentanti di più condomini.

La predisposizione di tali elenchi, aventi carattere indiziario, ha avuto riguardo ad elementi quali l'assenza di dichiarazioni dei redditi per il periodo 1990-1993; il presunto

svolgimento dell'attività di amministrazione di condominio in modo prevalente e non dichiarato (desumibile dalla mancata compilazione del quadro C e del quadro E del mod. 740); nonché il numero di condomini rappresentati.

In ogni caso, si rileva che gli uffici distrettuali provvedono sistematicamente ai controlli nei confronti dei contribuenti per i quali sussistono elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento delle singole posizioni reddituali, al di là della loro inclusione in liste selettive o programmi di accertamento concernenti intere categorie professionali.

Per quel che concerne, invece, il fenomeno del cosiddetto doppio lavoro il Comando Generale della Guardia di finanza (ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996) ha istituito apposito nucleo ispettivo con il compito di sviluppare specifici controlli, d'intesa con l'ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, nei riguardi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati a tale fenomeno.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

è ormai da troppo tempo che la scuola « sopravvive » grazie alle improvvisazioni, agli esperimenti frammentari e alle disarticolazioni;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che i docenti di scuola materna accedono al ruolo percorrendo un itinerario contorto e nient'affatto formativo: infatti i titoli di studio di accesso sono costituiti indifferentemente dalla laurea in pedagogia al diploma di scuola magistrale della durata di tre anni o dell'istituto omonimo;

seguono un periodo di tirocinio della durata di cinque mesi ed un successivo e congruo servizio di supplenza finalizzato ad accumulare un punteggio che permetta

di conseguire l'incarico annuale prelude automaticamente al ruolo;

rari sono generalmente i concorsi, mentre frequenti e complesse risultano essere le leggi che sopravvalutano il servizio precedentemente svolto;

in condizioni di gran lunga peggiori si trova la scuola materna comunale incontrollata e didatticamente priva di programmi e tradizione didattica, se non populistica e confusa;

l'edilizia scolastica non è stata mai sufficientemente curata, così dicasi del servizio necessario e indispensabile di mensa, che annualmente provoca, per incuria e pressapochismo, fenomeni di intossicazione negli alunni —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano opportuno rivedere l'impostazione dei programmi che appaiono antiquati con il risultato di un apprendimento confuso, frammentario e superficiale;

se non ritengano opportuno inviare delle ispezioni presso le varie mense delle scuole materne per accertare eventuali carenze igienico-sanitarie e per prevenire in tal modo le intossicazioni che vedono spesso coinvolti gli alunni stessi;

se non ritengano opportuno inviare esperti per valutare l'effettivo stato di manutenzione e di conservazione degli edifici scolastici in Italia. (4-11687)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante varie problematiche relative al settore della scuola materna.*

Com'è noto alla S.V. Onorevole l'articolo 3, comma 8, della Legge 341/90 ha previsto la formazione universitaria degli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

In applicazione della succitata norma con decreto del Presidente della Repubblica 31.7.96 n. 470 è stato adottato il regola-

mento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria, preordinato alla formazione culturale e professionale di tali insegnanti.

Successivamente, con D.I. 10.3.1997, sono state dettate disposizioni transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti medesimi.

Il succitato decreto ha stabilito, in particolare, che dall'anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, e dall'anno 2002/2003, anche i corsi integrativi dell'istituto magistrale previsti dall'articolo 191, commi 4 e 6 del decreto legislativo 297/94.

Il medesimo provvedimento ha previsto, inoltre, che i titoli di studio conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuole magistrali e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nelle scuole materne e nelle scuole elementari.

Riguardo poi alle osservazioni circa presunte situazioni di disfunzione delle scuole materne comunali si ritiene opportuno premettere che dette scuole si configurano quali scuole non statali ed alle stesse: non si applica l'ordinamento delle scuole materne statali previsto dalla Legge 444/68.

Su tali scuole esercita la propria vigilanza il Provveditore agli Studi il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio; quest'ultimo inoltre autorizza l'apertura di scuole materne comunali previo accertamento di prescritte condizioni.

Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del Provveditore agli Studi (articolo 335 T.U. 297/94).

Premesso, inoltre, che dette scuole svolgono un importante ruolo in molte zone raggiungendo ottimi standard qualitativi, si fa presente che qualora dovessero pervenire più precise indicazioni circa situazioni di disfunzione di scuole materne comunali au-

torizzate non si mancherà di disporre opportuni accertamenti, anche di carattere ispettivo, come peraltro già fatto finora.

Quanto ai problemi di edilizia scolastica, giova precisare che ogni competenza in materia è dalla vigente normativa demandata agli enti locali; in particolare per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la manutenzione degli edifici adibiti a scuole materne l'articolo 3 lettera a) della legge 23/96 ha demandato detti compiti all'ente comunale.

Circa l'opportunità di inviare ispettori presso le mense delle scuole materne, premesso che anche in questo settore ogni competenza è demandata all'ente locale, si fa presente che sia il personale ispettivo assegnato agli uffici scolastici periferici che le competenti aziende sanitarie locali svolgono periodicamente verifiche.

Quanto alla richiesta di rivedere l'impostazione dei programmi occorre osservare che gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono stati aggiornati nel 1991 con decreto ministeriale 3.6.91. È diffuso convincimento che tali orientamenti siano tuttora all'avanguardia come risulta dai riconoscimenti pervenuti anche in ambito europeo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:

se risulti che si stia prefigurando una aggregazione tra l'istituto tecnico commerciale di Stato Einaudi di Piombino, con personale non docente amministrato dalla provincia di Livorno, e l'istituto professionale di Stato per il commercio Ceccherelli, con personale docente amministrato dallo Stato;

se risulti che, nonostante lo stesso numero di classi, sia l'istituto tecnico commerciale Einaudi ad aggregare l'istituto professionale per il commercio Ceccherelli e, in caso affermativo, se sia lecito che il

personale non docente amministrato dalla provincia di Livorno, con criteri di assunzione, di salario e di organico diversi da quelli statali, abbia la precedenza sul personale non docente statale regolato per assunzioni, pagamento e graduatorie, da leggi dello Stato;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e come verranno garantiti i diritti acquisiti dal personale non docente.

(4-12822)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Livorno ha disposto la perdita dell'autonomia per l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio « Ceccherelli » di Piombino (16 classi) e la sua aggregazione all'Istituto tecnico commerciale « Einaudi » (17 classi) della stessa città.

L'O.M. n. 354 del 22.7.96, relativa agli organici del personale ATA di ruolo, all'articolo 12.3 prevede che la dotazione organica venga attribuita, nel suo complesso, all'Istituto principale che nel caso in esame è l'« Einaudi », nel quale anche il personale dell'Istituto soppresso, il « Ceccherelli », assume la titolarità.

Poiché si tratta dell'aggregazione di un Istituto con personale ATA a carico dello Stato ed un altro con personale a carico dell'Ente locale, è stata determinata separatamente la quota parte di organico spettante per ciascuna delle due sedi per tutti i profili professionali, escluso quello di responsabile amministrativo (articolo 12.5 della citata O.M.).

L'O.M. n. 49 del 7.2.96, inerente i trasferimenti del personale ATA delle scuole, prevede, all'articolo 53.1, la priorità del personale titolare in scuole oggetto di provvedimenti di razionalizzazione nei movimenti verso gli istituti nei quali si verifichi una disponibilità per effetto dei provvedimenti suddetti.

Pertanto il responsabile amministrativo titolare attualmente in servizio è rimasto quello dell'Istituto principale (« Einaudi »), mentre quello dell'Istituto aggregato (« Ceccherelli ») ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede presso la scuola media di via Torino a Piombino.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TABORELLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

nella direzione provinciale del tesoro di Como si sono verificati negli ultimi anni trasferimenti alquanto anomali rispetto alla prassi abituale: sono stati, infatti, trasferiti impiegati che non avevano terminato il vincolo di 5 o 7 anni e, in loro sostituzione, è stato assegnato alla direzione personale che, dopo alcuni giorni di servizio, è stato mandato in missione in altre direzioni, fino in taluni casi ad ottenere il trasferimento definitivo presso tale ultima sede;

con riferimento ad uno specifico caso, l'interrogante fa presente che un impiegato di VI qualifica assunto in data 28 dicembre 1993, dopo appena otto mesi di servizio (settembre 1994) ha ottenuto il trasferimento presso la direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria. In sua sostituzione è giunto, da quest'ultima direzione, un impiegato di VII qualifica, il quale, dopo appena una settimana di servizio prestato a Como, ha ricevuto incarico di missione presso la direzione provinciale del tesoro di Verona, incarico tramutatosi in trasferimento dopo alcuni mesi. Unica conseguenza di tali trasferimenti altro non è stata che la diminuzione di unità dell'organico della direzione di Como, che già opera in cronica carenza di personale, valutabile intorno al 40 per cento della dotazione organica effettivamente necessaria;

in data 1° settembre 1997 un impiegato di VI qualifica ancora sotto il vincolo di sede dei 7 anni è stato comandato presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri — dipartimento spettacolo — senza aver tuttavia, come sembra, presentato domanda di comando per via gerarchica, ma avendola indirizzata direttamente al Ministero del tesoro, con ciò venendo meno alla corretta procedura burocratica. In sostituzione di tale unità, il Ministero ha disposto il comando dall'ente poste di un'unità di pari qualifica, che svolgeva però, presso tale ente, un lavoro tecnico e non amministrativo;

diversi dipendenti con anzianità ultra decennale hanno da tempo inviato richiesta di trasferimento senza aver ricevuto tuttavia alcun tipo di risposta;

il personale della direzione provinciale del tesoro di Como nell'anno 1997 è stato ridotto di 5 unità, tra cui il dirigente che dal 1° dicembre 1997 sarà collocato a riposo: tale ulteriore riduzione dell'organico non consente di garantire al meglio alcuni servizi di assoluta necessità, tenuto conto anche delle maggiori incombenze gravanti sulle direzioni provinciali del tesoro (assistenza fiscale, gestione delle pratiche di stipendio di personale delle scuole e a tempo determinato, applicazione della legge n. 335 del 1997, eccetera) —:

quale sia il motivo che induce il Ministero a questo sistematico impoverimento (in termini numerici) del personale della direzione provinciale del tesoro di Como, considerando che l'Amministrazione centrale è a conoscenza delle gravi condizioni in cui versa tale ufficio;

quali siano le giustificazioni tecniche che consentono trasferimenti di personale sotto il vincolo di sede dei 5 o 7 anni, a discapito evidentemente di trasferimenti di personale con servizio ultra decennale, il quale pazientemente non trova soddisfatte le domande inoltrate da tempo remoto;

se non ritenga quanto meno irrazionale diminuire l'organico di una direzione operante già in situazione deficitaria di personale e, contemporaneamente, aumentare le funzioni che questa deve svolgere.

(4-12971)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il movimento di due dipendenti della Direzione provinciale del Tesoro di Como.

Al riguardo, si premette, innanzi tutto, che l'Amministrazione periferica del Tesoro presenta una carenza complessiva di organico di 1266 unità, che si ripercuote negativamente sull'attività di tutti gli Uffici.

La Direzione Generale dei Servizi Periferici valuta le richieste di trasferimento del personale sia in relazione alle necessità degli Uffici, che alle esigenze dei singoli interessati, ispirandosi ai criteri generali determinati nell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 10.2.97.

I trasferimenti del personale, inoltre, sono sempre disposti dopo la scadenza del vincolo di permanenza quinquennale o, in presenza del vincolo, sono effettuati esclusivamente a seguito di scambio di sede tra impiegati. Il caso segnalato nell'interrogazione riguarda, appunto, un impiegato assunto presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como il quale, prima della scadenza del vincolo quinquennale, è stato trasferito presso la sede di Reggio Calabria per contemporaneo scambio con un impiegato di quest'ultima sede. Successivamente anche questa unità di personale è stata trasferita presso la sede di Verona, ma, nello stesso periodo, erano già stati comandati presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como due dipendenti dell'Ente Poste italiane, in seguito inquadrati nei ruoli periferici del Tesoro.

Per quanto concerne, invece, il comando di un impiegato al Dipartimento dello Spettacolo, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle proprie funzioni usufruisce di personale comandato.

Questa Amministrazione per poter corrispondere alla richiesta di comando ha provveduto a sostituire il dipendente comandato con un'impiegata di IV categoria proveniente dall'Ente Poste italiane, la quale, però, dopo un mese di servizio ha chiesto di essere restituita all'Ufficio di appartenenza.

Per quanto riguarda, infine, le domande di trasferimento di personale con anzianità

di servizio ultradecennale, si precisa che agli atti della Direzione dei Servizi periferici risultano in sospeso sei domande di trasferimento di personale in servizio presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como, delle quali:

due sono state presentate da impiegati della VII qualifica funzionale quando erano ancora soggetti al vincolo di permanenza nella sede;

una è stata presentata da un altro impiegato della VII qualifica funzionale che aspira ad essere trasferito ad Enna, città d'origine, per motivi economici;

due sono pervenute, nel gennaio dell'anno in corso, da parte di una coppia di coniugi, entrambi della VII qualifica funzionale, che aspirano ad essere trasferiti a Bologna, e che avevano già prodotto e poi revocato domande di trasferimento a Palermo e ad Agrigento;

una è stata presentata da un'impiegata della V qualifica funzionale, in servizio presso la sede di Como dal 9.12.1985, per poter assistere gli anziani genitori residenti a Foggia, ed è l'unica che ha avuto il parere favorevole del Direttore provinciale.

Tali situazioni saranno nuovamente esaminate e valutate secondo i criteri contenuti nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali, stipulato in data 10.2.97.

Si soggiunge, infine, che la Direzione dei Servizi periferici si è sempre impegnata per fornire personale alla Direzione provinciale del Tesoro di Como anche mediante le procedure di mobilità e di comando. Poiché sono pervenute numerose istanze di comando da parte di dipendenti dell'Ente Poste italiane, fra le quali alcune richieste di assegnazione alla sede di Como, si è provveduto ad avanzare formali richieste e si è in attesa di una risposta positiva da parte del citato Ente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

TABORELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 34 del 1997 sono stati rivalutati i canoni relativi alle concessioni di ponte radio;

per effetto di tale decreto il canone di cui sopra è passato da lire 1.899.300 del 1996 a lire 3.929.770 per il 1997, e addirittura a lire 4.945.000 per il 1998;

l'utilizzo del ponte radio è spesso nei piccoli comuni, come nel caso del comune di Olgiate Comasco in provincia di Como, destinato esclusivamente alle attività proprie dell'ufficio vigilanza, e risulta pertanto difficile a concepirsi il fortissimo aumento del canone in relazione agli scopi istituzionali cui il ponte radio è destinato —:

quali siano le ragioni tecniche e politiche che abbiano spinto verso un tale esorbitante aumento;

se non ritenga opportuno esentare i comuni e gli enti pubblici che utilizzano il ponte radio unicamente per scopi istituzionali dal pagamento degli aumenti del canone o del canone stesso, così da non gravare ulteriormente sulle già ingenti spese correnti che i piccoli comuni devono sostenere per l'erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini. (4-15231)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.*

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle

concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997, è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato; pertanto, tali organizzazioni godono dell'abbattimento dei canoni in misura che varia dal 40% al 50% rispetto a quella ordinaria.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ZAGATTI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito ad istanza della Sifer spa, concessionaria del servizio riscossione tributi, del comune di Berra (Ferrara), è stata notificata in data 17 ottobre 1995 a Giuliano Piffanelli la cartella esattoriale per il pagamento della somma di lire 13.259.100 per l'imposta di registro relativa alla sentenza del tribunale di Ferrara, depositata il 30 marzo 1993, resa tra le parti: Giuliano Piffanelli, Marta Guidi, Sauro Piffanelli contro Andrea Silvi;

avverso la suddetta iscrizione, nonché ai ruoli intestati a Marta Guidi e Sauro Piffanelli è stato opposto ricorso alla commissione tributaria di 1° grado, trasmesso in copia all'Ufficio del registro di Ferrara;

in data 21 marzo 1996 il servizio riscossione tributi ha proceduto al pignoramento a carico di Giuliano Piffanelli;

il pagamento intimato in cartella e con i ruoli fa riferimento alla sentenza definitiva del tribunale di Ferrara n. 217 del 1993, che ha condannato, Andrea Silvi al pagamento in danni in favore di Giuliano Piffanelli, Marta Guidi e Sauro Piffanelli, per avere il Silvi cagionato la morte in un incidente stradale di Sergio Piffanelli, di soli 17 anni, rispettivamente figlio e fratello dei predetti;

i danni a tutt'oggi non sono stati ancora risarciti, essendosi Andrea Silvi reso nullatenente;

la sentenza del giudice civile è stata preceduta dalla sentenza del giudice penale, passata in giudicato, che ha condannato Andrea Silvi per il reato di omicidio colposo;

ai sensi dell'articolo 59, della legge 26 aprile 1986, n. 131 la sentenza del tribunale di Ferrara avrebbe dovuto essere registrata a debito di Andrea Silvi trattandosi di danno conseguente a reato —:

quali provvedimenti intendano assumere per evitare il ripetersi di gravi ingiustizie, come quelle subite da una famiglia che, dopo aver visto morire il proprio figlio a diciassette anni, è costretta a pagare le spese relative alla registrazione della sentenza e vede pignorati i propri beni;

se intendano adottare immediati provvedimenti affinché si proceda, con la dovuta urgenza, all'annullamento dell'esecuzione in corso;

se intendano provvedere all'immediata sospensione della procedura esecutiva con pignoramento;

se pensano di attivarsi in qualche maniera affinché il risarcimento dei danni morali e materiali abbia effettivamente luogo in favore della famiglia Piffanelli.

(4-09417)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha rilevato che l'Ufficio del Registro di Ferrara ha effettuato un'iscrizione a ruolo nei confronti dei signori Giuliano Piffanelli, Marta Guidi e Sauro Piffanelli, in solido col signor Andrea Silvi, dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 217, emessa dal Tribunale di Ferrara il 30 marzo 1993, senza tener conto che tale sentenza aveva condannato il signor Silvi al risarcimento dei danni derivanti dall'aver causato la morte del giovane Sergio Piffanelli, congiunto dei signori Piffanelli e Guidi.*

In particolare, nell'osservare che (ai sensi dell'articolo 59, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico dell'imposta di registro) la sentenza del Tribunale di Ferrara avrebbe dovuto essere registrata a debito di Andrea Silvi, trattandosi di danno prodotto da fatti costituenti reato, la S.V. Onorevole chiede di conoscere i provvedimenti immediati che l'Amministrazione finanziaria intende adottare per annullare la procedura esecutiva in corso a carico dei signori Piffanelli e Guidi, al fine di ristabilire la giustizia.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha reso noto che l'Ufficio del Registro di Ferrara ha emesso e notificato un avviso di liquidazione per l'imposta principale di registro, dell'importo complessivo di L. 12.732.500 su un imponibile di L. 422.185.262, a carico di tutte le parti in causa, in base al principio generale sulla solidarietà del pagamento di detto tributo stabilito dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, avendo ricevuto, dalla Cancelleria del Tribunale di Ferrara, la sentenza priva della richiesta di prenotazione a debito dell'imposta. Tale richiesta è, infatti, necessaria per eseguire la formalità di registrazione a debito, senza cioè il contemporaneo pagamento del tributo, come disposto dagli articoli 60 e 61 del suddetto testo unico.

Conseguentemente, trattandosi di imposta principale, pur in presenza di tempestivo ricorso alla soppressa Commissione Tributaria di primo grado di Ferrara prodotto dai signori Piffanelli e Guidi contro l'avviso di liquidazione l'Ufficio del Registro non ha ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere alla sospensione della riscossione e ha effettuato l'iscrizione a ruolo dell'imposta, aumentata della soprattassa per mancato pagamento (di cui all'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), sia a carico degli attori che del convenuto.

Successivamente, la Sezione Staccata delle Entrate, a seguito di prestazione di fideiussione da parte dei presunti debitori, ha concesso la sospensione della riscossione del carico fino al 31 dicembre 1997.

Il medesimo Dipartimento delle Entrate ha altresì evidenziato che l'azione dell'Ufficio del Registro di Ferrara deve ritenersi corretta, dal momento che esso si è attenuto alle disposizioni di legge, le quali subordinano la registrazione a debito alla presenza della formale richiesta in tal senso della Cancelleria giudiziaria, così come precisato nella circolare n. 16 del 30 marzo 1989 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e nella risoluzione n. 350 del 17 novembre 1994 del medesimo Dipartimento.

Infatti, secondo le disposizioni recate dalle Istruzioni sulla contabilità demaniale, il cancelliere giudiziario ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici del registro la « nota » delle spese, tasse e diritti annotati a debito, insieme con gli atti di causa allo scopo di far esercitare ai medesimi Uffici un controllo sulle operazioni delle Cancellerie, onde accertare se sono state regolarmente iscritte a campione tutte le somme che debbono essere recuperate.

Nel caso di specie, invece, non può sottracersi che la Cancelleria del Tribunale di Ferrara ha provveduto ad inviare la richie-

sta di registrazione a debito della sentenza soltanto il 26 giugno 1997.

Pertanto, in assenza di formale richiesta da parte della Cancelleria l'Ufficio del registro — a salvaguardia degli interessi erariali — non poteva non attivarsi concretamente per il recupero dell'imposta nei modi ordinari, mancandogli la legittimazione attiva (attribuita al cancelliere giudiziario) di avviare la procedura della registrazione a debito.

La problematica segnalata dalla S.V. Onorevole risulta, comunque, avviata a soluzione, dal momento che il Dipartimento delle Entrate ha comunicato altresì che, essendo venuto meno il presupposto per insistere nella pretesa erariale a carico dei signori Piffanelli e Guidi ha fornito all'Ufficio del Registro di Ferrara precise istruzioni per lo sgravio del ruolo emesso nei confronti dei predetti, in modo da consentire anche l'estinzione dei procedimenti contenziosi pendenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.